

Ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM)

dell'11 febbraio 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2, 3, 8, 43, 57, 106 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr);

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza contiene prescrizioni complementari alla legislazione civile sulla circolazione stradale, deroghe alle norme della circolazione civile e disposizioni concernenti segnatamente i requisiti tecnici per veicoli militari e la circolazione stradale militare sulle strade pubbliche e fuori delle strade pubbliche.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. a veicoli, conducenti e pedoni impiegati in servizio militare con diritto al soldo o per l'adempimento di compiti della truppa oppure per attività militari fuori del servizio;
- b. ad attività sulle strade o nelle immediate vicinanze delle strade svolte nel quadro degli impieghi di cui alla lettera a;
- c. agli animali da sella, da tiro e da soma impiegati per scopi militari.

² Per gli impieghi all'estero si applicano i capitoli 1, 4 e 7 della presente ordinanza. I rimanenti capitoli si applicano per analogia. Per ogni impiego all'estero sono convenute disposizioni particolari mediante accordi internazionali.

RS 510.710

¹ **RS 741.01**

² **RS 510.10**

Art. 3 Strade forestali, percorsi pedonali e sentieri

¹ Le disposizioni federali concernenti le strade forestali, i percorsi pedonali e i sentieri non si applicano né all'impiego di veicoli conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera a né all'impiego di animali da sella, da tiro e da soma per scopi militari.

² Prima di circolare su percorsi pedonali e sentieri con veicoli o con animali da sella, da tiro o da soma occorre sempre ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti.

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:

- a. veicoli militari: i veicoli acquistati, noleggiati, prestati o requisiti a favore dell'esercito;
- b. conducenti: i titolari di un'autorizzazione a condurre militare;
- c. servizio militare: il servizio di truppa con diritto al soldo;
- d. corse o trasporti per l'adempimento di compiti della truppa:
 1. quando il luogo di partenza o il luogo di arrivo è il luogo di stazionamento della truppa,
 2. quando la truppa è il mittente o il destinatario,
 3. quando i trasporti in seno agli esercizi logistici dell'esercito sono eseguiti dalla Base logistica dell'esercito (BLEs);
- e. traffico interno d'azienda: le corse all'interno di perimetri militari o su strade pubbliche che collegano parti vicine di perimetri militari;
- f. perimetri militari: gli immobili o i terreni contrassegnati come tali oppure sbarrati o sbarrabili mediante misure edili (barriere, recinzioni ecc.);
- g. provvedimenti di circolazione: le limitazioni della circolazione, le disposizioni volte al disciplinamento o alla sicurezza della circolazione e gli altri provvedimenti che si ripercuotono sulla circolazione.

Art. 5 Abbreviazioni

¹ Per le autorità sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

- a. DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
- b. USTRA: Ufficio federale delle strade;
- c. DDPS: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- d. BLEs: Base logistica dell'esercito ed esercizi logistici dell'esercito ad essa subordinati;

- e. FOA log 2: Formazione d'addestramento della logistica;
 - f. UCNEs: Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito.
- ² Per i testi legislativi sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
- a. LCStr: Legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale;
 - b. SDR: Ordinanza del 29 novembre 2002⁴ concernente il trasporto di merci pericolose su strada;
 - c. ADR: Accordo europeo del 30 settembre 1957⁵ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
 - d. LM: Legge militare del 3 febbraio 1995⁶;
 - e. CPM: Codice penale militare del 13 giugno 1927⁷;
 - f. LStup: Legge federale del 3 ottobre 1951⁸ sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope;
 - g. OAE: Ordinanza del 29 novembre 1995⁹ concernente l'amministrazione dell'esercito;
 - h. OETV: Ordinanza del 19 giugno 1995¹⁰ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.

Capitolo 2: Provvedimenti di circolazione

Sezione 1: Provvedimenti per la circolazione stradale civile

Art. 7 Competenza

¹ I comandanti di truppa responsabili, i dirigenti d'esercizio degli esercizi logistici dell'esercito e la polizia militare o i quadri delle formazioni della circolazione possono ordinare provvedimenti di circolazione della durata massima di 8 giorni su strade pubbliche, eccettuate le autostrade e le semiautostrade.

² La polizia militare può inoltre ordinare provvedimenti di circolazione in occasione di spostamenti:

- a. su autostrade e semiautostrade;
- b. di veicoli cingolati;
- c. di veicoli e di trasporti speciali.

³ RS 741.01
⁴ RS 741.621
⁵ RS 0.741.621
⁶ RS 510.10
⁷ RS 321.0
⁸ RS 812.121
⁹ RS 510.301
¹⁰ RS 741.41

Art. 8 Consultazione delle autorità civili

Prima dell'esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 9 Segnaletica, segni e istruzioni

¹ L'organo militare che prende un provvedimento di circolazione nei confronti di utenti civili della strada provvede al disciplinamento della circolazione o alla posa di sbarramenti. Qualora si debbano collocare segnali o eseguire demarcazioni, questi lavori vanno possibilmente affidati alle autorità civili.

² La truppa colloca il segnale civile «Altri pericoli» o impiega altri mezzi adeguati quando le sue attività si svolgono nel perimetro della carreggiata e le condizioni della circolazione o le condizioni meteorologiche lo richiedono. Gli organi addetti al disciplinamento della circolazione impiegati su strade di prima classe o di una classe superiore devono imperativamente essere segnalati mediante segnali d'avvertimento Triopan nonché, di notte o in caso di cattive condizioni meteorologiche, mediante lampeggiatori.

Art. 10 Disposizioni delle autorità civili

Se sono necessari provvedimenti di circolazione che non rientrano nella competenza degli organi militari, tali provvedimenti sono oggetto di una domanda trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell'UCNEs, all'autorità civile competente.

Art. 11 Ricorso da parte del DDPS

Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedimenti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.

Art. 12 Strade e perimetri della Confederazione

¹ I provvedimenti di circolazione concernenti la circolazione pubblica su strade e perimetri di proprietà della Confederazione amministrati dal DDPS sono decisi dall'UCNEs.

² Se un provvedimento di circolazione comporta una restrizione o un divieto della circolazione pubblica, la relativa decisione deve essere pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.

Sezione 2: Provvedimenti per la circolazione stradale militare

Art. 13 Deroghe alle norme per la circolazione civile

¹ Per gli utenti militari della strada possono essere ordinante deroghe a divieti o a restrizioni civili soltanto quando le necessità militari lo esigono e se sono stati adottati le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell'interesse della circolazione in generale.

² Il segnale civile di prescrizione «Larghezza massima 2,3 m» non si applica ai veicoli militari.

Art. 14 Competenza per i provvedimenti di circolazione temporanei

¹ I provvedimenti di circolazione fino a una durata massima di 30 giorni (provvedimenti di circolazione temporanei) possono essere presi dagli ufficiali della circolazione e dei trasporti, dai comandanti di truppa o dai capi della circolazione e dei trasporti delle formazioni d'addestramento. Sono eccezzuati provvedimenti di circolazione concernenti semiautostrade e autostrade nonché deroghe a divieti per veicoli che sottostanno alle disposizioni della SDR/ADR. Le deroghe temporanee sono segnalate dalla truppa con segnali militari.

² I provvedimenti di circolazione temporanei concernenti le piazze di tiro e le piazze d'esercitazione nonché i posti di attraversamento di corsi d'acqua sono ordinati dalla formazione d'addestramento o dalla brigata d'impiego competenti.

Art. 15 Competenza per i provvedimenti di circolazione permanenti

¹ I provvedimenti di circolazione con una durata superiore a 30 giorni (provvedimenti di circolazione permanenti) possono essere decisi dall'UCNEs. Quest'ultimo provvede alla segnaletica; esso può affidare tale compito ad altri uffici o organi di comando.

² In singoli casi motivati, l'UCNEs può rinunciare a segnalare i provvedimenti di circolazione permanenti o le deroghe a divieti per veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d'inquinare le acque.

³ I provvedimenti di circolazione per gli utenti militari della strada e le deroghe a divieti civili di circolazione nonché a limitazioni di dimensioni e peso devono essere pubblicati nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale cantonale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la tutela del segreto.

Art. 16 Consultazione

¹ L'autorità che dispone un provvedimento consulta preliminarmente le autorità civili interessate e i proprietari fondiari interessati e stabilisce le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Se le circostanze non lo consentono, gli ufficiali della circolazione e dei trasporti o i comandanti di truppa possono rinunciare alla consultazione preliminare.

² L'UCNEs consulta l'USTRA prima di concedere deroghe a divieti riguardanti veicoli con carichi pericolosi o suscettibili d'inquinare le acque.

Art. 17 Segnaletica stradale militare

I segnali stradali militari (gialli e neri) sono rivolti a tutti i conducenti di veicoli militari. Essi hanno la priorità sui segnali civili.

Capitolo 3: Autorizzazioni a condurre militari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18 Autorizzazione a condurre

¹ Chi conduce veicoli militari durante il servizio militare o durante un'attività militare fuori del servizio deve essere titolare di un'autorizzazione a condurre militare (autorizzazione a condurre). L'autorizzazione a condurre è integrata nella licenza di condurre civile (licenza di condurre) ed è valevole soltanto assieme a quest'ultima. Le condizioni civili sono valevoli anche per il settore militare.

² Non necessitano di un'autorizzazione a condurre:

- a. il personale professionista dell'esercito se conduce veicoli militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria;
- b. i membri della polizia e i pompieri quando, durante un'attività militare fuori del servizio, conducono veicoli militari con la pertinente licenza di condurre civile.

³ I conducenti possono guidare veicoli militari soltanto quando ne sono stati espressamente autorizzati o le circostanze lo giustificano.

⁴ L'autorizzazione a condurre autorizza a effettuare trasporti di persone e di merci.

Art. 19 Categorie di autorizzazioni a condurre

¹ L'autorizzazione a condurre è rilasciata per le seguenti categorie principali:

	Codice
a. motociclette;	910
b. autoveicoli leggeri con un peso totale massimo di 3500 kg;	920
c. autoveicoli pesanti con un peso totale superiore a 3500 kg;	930
d. autoveicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h;	940
e. veicoli blindati cingolati;	950
f. veicoli blindati ruotati;	960
g. veicoli speciali;	970
h. rimorchi.	E

² L'UCNEs può:

- a. suddividere le categorie principali;
- b. estendere o limitare le autorizzazioni a condurre a determinate categorie o tipi di veicoli.

Art. 20 Controllo dell'istruzione

In vece di una licenza per allievo conducente, i conducenti di veicoli militari sono titolari, sino al rilascio dell'autorizzazione a condurre, di un controllo dell'istruzione per conducenti di autoveicoli.

Art. 21 Autobus e autogrù

¹ La categoria di licenza 930 autorizza a guidare autobus, sempre che il conducente e i militari trasportati siano in servizio di truppa con diritto al soldo.

² I conducenti di autogrù immatricolate militarmente non necessitano di una patente di gruista della categoria A ai sensi dell'ordinanza sulle gru del 27 settembre 1999¹¹.

Art. 22 Trasporti eseguiti da civili a favore della truppa

¹ Il comandante di truppa o le unità amministrative del DDPS rilasciano un'autorizzazione speciale scritta ai conducenti civili se quest'ultimi fanno uso di autoveicoli civili per l'adempimento di compiti della truppa e devono, a tal fine, derogare a determinate norme della circolazione civile.

² Per i trasporti di persone si applicano le prescrizioni civili.

Sezione 2: Istruzione

Art. 23 Condizioni

I militari sono ammessi all'istruzione per conducenti di veicoli militari se:

- a. esiste la necessità militare;
- b. soddisfano le esigenze mediche minime;
- c. hanno superato l'esame d'idoneità per conducenti;
- d. sono titolari della licenza di condurre richiesta;
- e. la licenza di condurre civile non è mai stata loro ritirata per più di un mese.

Art. 24 Esame d'idoneità

¹ Per condurre motociclette e veicoli con un peso superiore a 7,5 t è necessario superare l'esame d'idoneità A. Per condurre tutti i rimanenti veicoli, eccettuate le

¹¹ RS 832.312.15

automobili non fuoristrada fino a un peso totale massimo di 3,5 t, è necessario superare l'esame d'idoneità B.

² La FOA log 2 stabilisce i contenuti e le esigenze dell'esame d'idoneità.

Art. 25 Licenza di condurre civile

¹ Chi intende essere istruito come conducente deve di massima essere titolare di una licenza di condurre della categoria B senza la condizione 78 (limitata ai veicoli con cambio automatico).

² Per l'istruzione su motociclette è sufficiente una licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1.

³ Per l'istruzione su autoveicoli con una velocità massima di 45 km/h è sufficiente una licenza di condurre di una categoria da A a G.

Art. 26 Responsabilità dell'istruzione

La FOA log 2 è responsabile dell'istruzione e del perfezionamento del personale insegnante impiegato nel settore della circolazione e dei trasporti.

Art. 27 Istruttori

¹ Chi istruisce allievi conducenti che non sono in possesso della licenza di condurre civile della categoria richiesta deve essere titolare della licenza di maestro conducente della pertinente categoria.

² Gli accompagnatori impiegati per l'istruzione alla guida devono essere titolari dell'autorizzazione a condurre o della licenza di condurre della pertinente categoria e aver assolto un'istruzione adeguata.

Art. 28 Scuola guida e istruzione alla guida

¹ Per scuola guida si intende ogni corsa durante la quale i conducenti non ancora titolari della licenza di condurre richiesta sono accompagnati e istruiti individualmente da un titolare della licenza di maestro conducente della pertinente categoria di veicoli. Per tali corse deve essere applicata al veicolo la targa blu con una «L» bianca.

² Per istruzione alla guida si intendono le rimanenti corse con o senza accompagnatore ordinate militarmente per scopi di istruzione e di esercitazione. Per tali corse non è autorizzata l'applicazione al veicolo della targa blu con una «L» bianca.

³ Durante la scuola guida e l'istruzione alla guida i trasporti di persone sono vietati fino al momento in cui il conducente è pronto a superare l'esame. A partire da detto momento, i periti della circolazione militare della pertinente categoria possono iscriverne nel controllo dell'istruzione per conducenti l'autorizzazione a effettuare trasporti di persone.

Art. 29 Periti della circolazione militare

¹ Chi procede a un esame militare di conducente deve essere titolare della pertinente licenza di perito della circolazione militare.

² L'UCNEs emana, d'intesa con l'USTRA, istruzioni concernenti l'istruzione e il perfezionamento nonché gli esami dei periti della circolazione militare e organizza detti esami.

³ Le licenze di perito della circolazione militare sono rilasciate e revocate dall'UCNEs.

Art. 30 Veicoli per l'istruzione e veicoli d'esame

L'UCNEs stabilisce, d'intesa con l'USTRA, i veicoli per l'istruzione e i veicoli d'esame delle singole categorie nonché il relativo equipaggiamento.

Sezione 3: Esame di conducente**Art. 31**

¹ Sulla base dell'OAC, l'UCNEs stabilisce, d'intesa con l'USTRA, le esigenze dell'esame teorico e pratico.

² Gli esami di conducente sono svolti da periti della circolazione militare. Quest'ultimi sono nominati dall'UCNEs d'intesa con la FOA log 2.

³ Se sono titolari di una licenza di condurre della categoria B, sono autorizzati a svolgere l'esame di conducente per l'autorizzazione a condurre della categoria 921 (automobili non fuoristrada) anche gli ufficiali responsabili della circolazione e dei trasporti nonché i sottufficiali di professione responsabili della circolazione e dei trasporti.

⁴ Se non sono superati, gli esami teorici o pratici possono essere ripetuti; la ripetizione è possibile al più presto due giorni dopo. Dopo il terzo insuccesso all'esame pratico di conducente, il conducente è trasferito a un'altra funzione o è istruito per un'altra categoria. Dopo il terzo insuccesso all'esame teorico di conducente, il conducente è trasferito a un'altra funzione.

Sezione 4: Rilascio dell'autorizzazione a condurre militare e controlli successivi

Art. 32 Competenza

L'UCNEs rilascia l'autorizzazione a condurre e la iscrive nel registro civile delle autorizzazioni a condurre. Esso decide eventuali condizioni e restrizioni militari.

Art. 33 Validità e iscrizione

L'autorizzazione a condurre ha validità illimitata ed è iscritta nella licenza di condurre in formato carta di credito (LCC). Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 34. Essa mantiene la sua validità per l'attività militare fuori del servizio anche dopo il proscioglimento dagli obblighi militari del conducente.

Art. 34 Autorizzazione a condurre in prova

¹ Ai titolari di una licenza di condurre in prova, l'autorizzazione a condurre è rilasciata con la stessa durata di validità prevista dal diritto civile.

² Il prolungamento del periodo di prova della licenza di condurre in prova è valevole anche per l'autorizzazione a condurre.

³ Il capoverso 2 non si applica in caso di cessazione delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a condurre e in caso di infrazioni che ne comportano la revoca.

Art. 35 Visita di controllo da parte di un medico di fiducia

¹ I titolari di un'autorizzazione a condurre della categoria principale 930 sono convocati dall'autorità civile competente, conformemente alle prescrizioni civili, a una visita di controllo da parte di un medico di fiducia.

² I titolari di un'autorizzazione a condurre delle categorie principali 950 e 960 sono convocati dall'UCNEs, ogni cinque anni sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, a una visita di controllo da parte del medico di truppa.

³ Sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, i costi per le visite di controllo da parte di medici di fiducia sono assunti dall'UCNEs.

Art. 36 Corsi di istruzione continua

¹ All'inizio di ogni servizio i conducenti di tutte le categorie assolvono un'istruzione di ripetizione conforme alla funzione. Tale istruzione comprende, oltre al ritiro del veicolo, una formazione e una familiarizzazione teoriche e pratiche.

² La FOA log 2 emana le direttive e stabilisce le esigenze necessarie a tal fine.

³ I comandanti di truppa sono responsabili dell'esecuzione.

Sezione 5: Revoca della licenza di condurre civile e dell'autorizzazione a condurre militare

Art. 37 Revoca della licenza di condurre

¹ Il conducente al quale è stata revocata la licenza di condurre non può guidare alcun autoveicolo nemmeno in servizio militare. I conducenti devono annunciare immediatamente al loro comandante di truppa il ritiro della licenza quando il periodo di revoca cade durante un servizio.

² Qualora, in servizio militare, vi fossero motivi per revocare la licenza di condurre, il comandante di truppa, gli organi della polizia militare o gli organi della giustizia militare ne informano l'UCNEs.

³ L'UCNEs avvisa le autorità amministrative civili competenti del Cantone di domicilio.

Art. 38 Revoca dell'autorizzazione a condurre

¹ L'UCNEs revoca ai militari l'autorizzazione a condurre quando:

- a. la loro licenza di condurre è stata ripetutamente o definitivamente revocata;
- b. non soddisfano più le esigenze poste ai conducenti militari;
- c. non osservano le prescrizioni militari in materia di consumo di droga;
- d. non soddisfano più le esigenze e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre o dell'autorizzazione a condurre;
- e. non soddisfano più le esigenze mediche. In tal caso l'UCNEs può revocare l'autorizzazione a condurre per alcune o per tutte le categorie di autorizzazione a condurre.

² L'autorizzazione a condurre è revocata definitivamente. La restituzione è esclusa.

³ Contro la decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre può essere inoltrato reclamo.

Capitolo 4: Veicoli

Sezione 1: Eccezioni alle esigenze tecniche civili per i veicoli stradali

Art. 39 Principio

L'UCNEs, d'intesa con l'USTRA, può, in singoli casi motivati, ordinare per i veicoli militari deroghe all'ordinanza del 19 giugno 1995¹² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) nonché alle prescrizioni concernenti le dimensioni e il peso dei veicoli e del loro carico.

¹² RS 741.41

Art. 40 Veicoli cingolati

¹ I veicoli cingolati non necessitano di registratore di fine percorso né di odocronografo.

² L'obbligo dell'esame periodico dei veicoli cingolati è abolito; in sostituzione, si effettuano controlli tecnici regolari nell'ambito della manutenzione.

Art. 41 Altri veicoli

¹ Le prescrizioni concernenti le esigenze tecniche per i veicoli stradali nonché la costruzione, l'equipaggiamento, le dimensioni e il peso dei veicoli (potenza del motore, valori limite di fumo, gas di scarico o rumore ecc.) valevoli all'atto del rilascio dell'approvazione del tipo del pertinente veicolo sono pure applicabili ai veicoli militari dello stesso tipo messi in circolazione per la prima volta ulteriormente.

² Le prescrizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)¹³ e dell'ordinanza del 29 novembre 2002¹⁴ concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), riguardanti la costruzione e l'equipaggiamento di veicoli, non sono applicabili ai veicoli militari per il traffico di collette che sono stati messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 e il cui uso rientra nel campo d'applicazione della presente ordinanza. Esse sono tuttavia applicabili ai veicoli provvisti di cisterne fisse o batterie di recipienti. Le eccezioni sono indicate nell'allegato 1.

³ I veicoli blindati ruotati o cingolati muniti di un impianto antincendio di bordo o di un estintore di almeno 2,5 chilogrammi sono esentati dall'obbligo di essere equipaggiati con estintori ai sensi dell'articolo 114 OETV¹⁵.

⁴ Gli intervalli degli esami periodici dei veicoli militari sono stabiliti dall'UCNEs.

Art. 42 Approvazione del tipo

L'UCNEs è competente per l'approvazione del tipo, sempre che il veicolo non corrisponda a un tipo oggetto di un'approvazione del tipo civile.

Sezione 2: Immatricolazione dei veicoli e contrassegni**Art. 43** Veicoli militari

¹ Di regola, i veicoli militari circolano con targhe di controllo militari. In caso di utilizzazione da parte della truppa essi devono essere contrassegnati con l'indicazione della formazione.

¹³ RS 0.741.621

¹⁴ RS 741.621

¹⁵ RS 741.41

² In caso di consegna a terzi, quest'ultimi provvedono all'immatricolazione civile dei veicoli militari loro consegnati. In casi motivati, l'UCNEs può rinunciare, per 30 giorni al massimo, a un'immatricolazione con targhe di controllo civili.

Art. 44 Veicoli di requisizione

¹ I veicoli di requisizione circolano con targhe di controllo cantonali.

² In mancanza di licenza di circolazione e di targhe di controllo, quest'ultime sono sostituite dalla decisione di requisizione durante le corse volte a consegnare il veicolo.

³ Dopo il ritiro da parte della truppa, il numero di matricola del veicolo diventa il numero della targa di controllo militare.

⁴ I veicoli di requisizione devono essere contrassegnati come veicoli militari ed essere muniti dell'indicazione della formazione.

Art. 45 Veicoli noleggiati

I veicoli noleggiati circolano con targhe di controllo cantonali. Il detentore civile assume la responsabilità civile conformemente alla LCStr. Le pretese dell'assicuratore di responsabilità civile nei confronti del detentore risultanti da incidenti sopravvenuti durante il noleggio sono assunte dalla Confederazione. Sono fatte salve le pretese ai sensi della LM.

Art. 46 Iscrizioni nella licenza di circolazione

¹ L'UCNEs può iscrivere nella licenza di circolazione le decisioni necessarie per i veicoli militari.

² L'autorizzazione di portare luci gialle di pericolo deve figurare solo se dette luci sono fissate e applicate in permanenza al veicolo militare.

Sezione 3: Uso dei veicoli

Art. 47 Corse private e trasporti di civili

¹ Non è permesso fare uso di veicoli militari per corse private.

² I civili non sono autorizzati a viaggiare su veicoli militari, salvo se:

- a. partecipano a un'esercitazione militare, a un'attività di servizio della truppa o a manifestazioni militari fuori del servizio;
- b. devono essere trasportati come visitatori di esercitazioni militari, come ospiti in occasione di giornate dei genitori, di giornate delle porte aperte oppure come ospiti durante manifestazioni militari fuori del servizio;
- c. partecipano a visite militari organizzate;
- d. devono essere trasportati per altre ragioni di servizio o d'ordine militare.

³ I civili possono inoltre essere trasportati su veicoli militari in caso d'urgenza o per prestare soccorso nonché nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all'ordinanza dell'8 dicembre 1997¹⁶ concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC).

Art. 48 Uso privato di veicoli civili

L'uso privato di veicoli civili in servizio militare è permesso soltanto per l'entrata in servizio, durante i congedi e dopo il licenziamento. Il comandante può autorizzare deroghe in singoli casi motivati.

Art. 49 Uso di veicoli civili per ragioni di servizio

¹ In casi particolari, può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea, in servizio militare, di automobili civili. A tali automobili civili si applicano per il rimanente gli articoli 144 segg. OAE¹⁷.

² Le limitazioni prescritte per l'uso di veicoli da lavoro civili e di veicoli agricoli civili non sono vevoli quando tali veicoli sono impiegati dalla truppa.

Art. 50 Passeggeri di veicoli militari

¹ È permesso trasportare persone sul piano di carico di veicoli militari soltanto se i passeggeri sono protetti da fiancate sufficientemente alte. È vietato sporgersi e stare in piedi nonché sedersi sulle fiancate o sulla sponda posteriore. Deve essere assicurata un'aerazione sufficiente.

² Sono vietati i trasporti di persone sul piano di carico di veicoli militari muniti di piattaforme elevatrici.

³ Gli oggetti o le materie trasportati non devono costituire un pericolo per i passeggeri.

⁴ È permesso trasportare pazienti sui piani di carico di veicoli militari e di rimorchi.

⁵ È vietato il trasporto di persone sulla sovrastruttura di veicoli blindati ruotati o cingolati. Se necessario, i passeggeri dei rimanenti veicoli speciali e da lavoro possono prendere posto, durante la corsa, fuori della cabina di guida. Essi devono potersi tenere saldamente.

⁶ Sulle motociclette, i militari, siano essi conducenti o passeggeri, portano il casco integrale militare e l'equipaggiamento di protezione per motociclisti.

⁷ I militari possono viaggiare in piedi sul veicolo per srotolare e arrotolare le manichette antincendio, sempre che possano tenersi saldamente e il veicolo non viaggi a più di 30 km/h.

⁸ Su veicoli i cui conducenti portano la maschera di protezione e circolano con sportelli chiusi, visori notturni e intensificatori della luce residua, possono essere

¹⁶ RS 510.212

¹⁷ RS 510.301

trasportati militari soltanto se sono state adottate le misure di sicurezza di cui all'articolo 67.

Art. 51 Posa di linee della truppa

¹ Durante l'impiego (posa di linee) è permesso stare sui predellini appositamente sistemati a tale scopo dietro agli autoveicoli o dietro ai rimorchi. Se è agganciato un rimorchio, sul veicolo trattore non è consentito montare alcun predellino.

² Se il veicolo per la posa di linee procede al passo, è permesso salire e scendere, con la dovuta precauzione, dal predellino.

³ Se durante la posa di linee la velocità non supera i 30 km/h:

- a. l'aiuto conducente e i passeggeri del veicolo per la posa di linee e del rimorchio possono viaggiare in piedi; essi devono tuttavia potersi tenere saldamente;
- b. sul rimorchio del veicolo per la posa di linee possono viaggiare quattro persone al massimo.

Art. 52 Rimorchi di veicoli militari e rimorchiatura a traino

¹ Il traino di più di un rimorchio è consentito unicamente con l'autorizzazione dell'UCNEs.

² Nel traffico interno d'azienda, gli aeroplani possono essere trainati da veicoli militari.

Art. 53 Traino di sciatori

¹ I veicoli per la preparazione di piste da sci possono trainare dieci sciatori al massimo. Dietro al veicolo deve essere applicato un arco di sicurezza per prevenire gli urti.

² Le motoslitte possono trainare due sciatori per tracciare una pista di fondo.

³ Gli sciatori devono tenersi alla corda da traino in modo da poterla lasciare immediatamente. Prima della partenza il conducente del veicolo informa gli sciatori sul modo di comportarsi.

Sezione 4: Veicoli e trasporti speciali

Art. 54 Obbligo dell'autorizzazione

¹ Le corse con veicoli militari speciali e trasporti speciali fuori dei perimetri delle caserme, delle piazze d'esercitazione e simili possono essere effettuate senza autorizzazione se non sono superati le dimensioni e i limiti di peso seguenti:

- a. una lunghezza di 30 m;
- b. una sporgenza del carico di 3 m anteriormente, misurata dal centro dello sterzo, o di 5 m posteriormente, misurata dal centro dell'asse posteriore o dal punto di rotazione dell'asse posteriore;
- c. una larghezza di 3 m;
- d. una sporgenza del carico da ambo i lati di 15 cm;
- e. un'altezza di 4 m;
- f. un peso effettivo di 40 t;
- g. un carico di 12 t per asse semplice e di 20 t per doppio asse.

² Se sono oltrepassati i pesi e le misure di cui al capoverso 1, è necessaria un'autorizzazione dell'UCNEs. Esso consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie. Le autorizzazioni di lunga durata devono essere limitate a 36 mesi.

Art. 55 Trasporto di merci su veicoli da lavoro

I veicoli da lavoro possono essere usati dalla truppa per il trasporto di merci e carichi:

- a. su brevi tratti, allo scopo di caricare e scaricare veicoli, carri ferroviari, battelli e aeroplani;
- b. sui cantieri;
- c. sulle piazze d'esercitazione;
- d. nel traffico interno d'azienda.

Art. 56 Corse con veicoli cingolati

¹ Per le corse con veicoli cingolati della categoria principale 950 fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito e delle piazze d'esercitazione, è necessaria di massima un'autorizzazione della polizia militare o dell'UCNEs. Quest'ultimo consulta le autorità civili competenti e decide le condizioni e le misure di sicurezza necessarie.

² Tranne che sulle semiautostrade e autostrade, possono circolare senza autorizzazione:

- a. i carri armati di ricupero, per prestare soccorso;
- b. i carri armati granatieri della serie M 113;
- c. i veicoli cingolati da trasporto M 548;
- d. tutti i veicoli cingolati sulle strade della categoria P1 menzionate nelle carte stradali per carri armati.

Art. 57 Misure di sicurezza in caso di corse con veicoli cingolati

¹ Per tutte le corse con veicoli cingolati fuori dei perimetri delle caserme, dei perimetri degli esercizi logistici dell'esercito e delle piazze d'esercitazione, il percorso deve essere riconosciuto immediatamente prima della corsa.

² Durante la corsa, la distanza tra i veicoli cingolati deve essere di almeno 50 metri, tranne durante le esercitazioni tattiche sul terreno.

³ Gli equipaggi dei veicoli cingolati possono concedere agli altri utenti della strada il permesso di sorpassare soltanto nei casi in cui tale manovra è consentita dalle norme generali. Sempre che possa essere escluso qualsiasi pericolo, il segno d'invito al sorpasso può essere dato eccezionalmente anche nei punti in cui i segnali o le demarcazioni vietano tale manovra.

⁴ Agli altri utenti della strada deve essere facilitato il sorpasso, se necessario mediante soste.

Capitolo 5: Trasporto di merci pericolose**Art. 58** Principi

¹ Il trasporto di merci pericolose è disciplinato dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza.

² Il DDPS può modificare gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con il consenso del DATEC.

Art. 59 Istruzione e rilascio del certificato d'istruzione

¹ Chi trasporta merci pericolose al di sopra del limite libero, deve aver assolto la pertinente istruzione.

² Devono essere titolari del certificato d'istruzione per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose soltanto i conducenti di veicoli delle categorie 930 e 930E che trasportano merci pericolose al di sopra del limite libero su o in veicoli conformi alla SDR/ADR. I conducenti delle rimanenti categorie non devono essere titolari di un certificato SDR/ADR per trasporti di merci pericolose. Essi ricevono tuttavia un'istruzione conformemente alle prescrizioni dell'ADR.

³ Il certificato SDR/ADR concernente l'istruzione di conducenti per il trasporto di merci pericolose è rilasciato dall'UCNEs.

Sezione 6: Norme per la circolazione dei veicoli

Sezione 1: Idoneità alla guida

Art. 60 Idoneità del conducente alla guida

¹ La persona che conduce un veicolo deve essere in grado di condurre. Essa è tenuta a comunicare al suo superiore le ragioni che la rendono parzialmente o totalmente inabile alla guida. L'inabilità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente contravviene alle prescrizioni degli articoli 60 a 63.

² I superiori sorvegliano di massima l'idoneità dei conducenti alla guida.

Art. 61 Durata del riposo e della guida

¹ Il conducente di veicoli osserva in ogni momento della sua attività un tempo di riposo di sei ore consecutive nelle ventiquattro ore che precedono. Durante esercitazioni e manovre la durata del riposo può essere frazionata, ma deve in tal caso ammontare complessivamente ad almeno otto ore.

Il tempo di riposo può essere suddiviso in blocchi di una volta quattro ore più due volte due ore, di una volta cinque ore più una volta tre ore oppure di due volte quattro ore.

² Per i conducenti il rientro dal congedo generale deve essere fissato in modo da garantire un tempo di riposo di almeno sei ore consecutive prima del primo impiego come conducente.

³ Il riposo è il tempo in cui il conducente non esercita alcuna attività di servizio e ha la possibilità di dormire. Le pause ordinate per i pasti non sono considerate come riposo.

⁴ Su ventiquattro ore, il tempo effettivo di guida non può superare dieci ore.

Art. 62 Controllo delle ore d'impiego

Il conducente in servizio di truppa con diritto al soldo tiene in permanenza un controllo delle ore d'impiego che porta sempre con sé.

Art. 63 Consumo di alcol e droga

¹ Il conducente che sa o, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un autoveicolo in relazione con un'esercitazione militare o un'attività di servizio della truppa deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche nelle sei ore che precedono la corsa.

² L'inidoneità alla guida è considerata in ogni caso provata se il conducente ha consumato droghe o altre sostanze ai sensi della LStup¹⁸.

³ Il conducente annuncia immediatamente al medico di truppa il consumo di medicinali e di altre sostanze che possono pregiudicare l'idoneità alla guida e informa

¹⁸ RS 812.121 (art. 1, 3, 7, 8)

il superiore riguardo alle restrizioni all'idoneità alla guida. In tal caso il conducente non è autorizzato a mettersi alla guida di un veicolo.

Sezione 2: Norme della circolazione

Art. 64 Deroghe al diritto civile

¹ Per la circolazione stradale militare si applicano le norme della circolazione civile, sempre che la presente ordinanza non preveda deroghe o disposizioni complementari.

² Le deroghe alle norme della circolazione civile possono essere ammesse soltanto quando le necessità militari lo esigono e sono stati presi le misure di sicurezza necessarie nonché provvedimenti nell'interesse della circolazione in generale. Dette deroghe sono tuttavia escluse su semiautostrade e autostrade.

Art. 65 Velocità massime

L'UCNEs può limitare la velocità consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Esso iscrive le restrizioni nella licenza di circolazione.

Art. 66 Autostrade e semiautostrade

¹ Possono circolare su autostrade e semiautostrade soltanto con l'autorizzazione dell'UCNEs:

- a. le formazioni di oltre 20 autoveicoli nonché parti di formazioni che si susseguono nello spazio di un'ora e che comprendono complessivamente più di 20 autoveicoli;
- b. i veicoli speciali e i trasporti speciali;
- c. i veicoli blindati cingolati;
- d. i veicoli blindati ruotati che oltrepassano i limiti di peso o delle dimensioni ammessi dalle prescrizioni in vigore;
- e. gli autoveicoli larghi più di 2,55 m, eccettuati i veicoli frigoriferi a parete spessa larghi al massimo 2,6 m.

² Le esercitazioni di combattimento, le sfilate e la posa di segnali e di linee sono vietate sulle autostrade e semiautostrade.

Art. 67 Formazioni di veicoli militari

¹ Fuori delle località, i veicoli militari devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.

² Le soste di formazioni di veicoli sulle strade principali e secondarie sono consentite soltanto quando non esistono altre possibilità e se si provvede a un disciplinamento della circolazione e una segnaletica sufficienti.

³ Il pubblico deve essere informato tempestivamente per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa in merito agli spostamenti di grosse formazioni di veicoli che possono perturbare la circolazione civile o il riposo degli abitanti. L'informazione è di competenza dell'UCNEs.

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 68 Illuminazione

¹ Di giorno i veicoli militari circolano con i fari a luce anabbagliante o le luci di circolazione diurna.

² Di notte i veicoli militari possono circolare senza luci soltanto dove non è ammessa la circolazione civile e se sono state adottate le necessarie misure di sicurezza.

Art. 69 Corse con la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua

La guida di veicoli da parte di conducenti che portano la maschera di protezione, con sportelli chiusi, con visori notturni o con occhiali ad intensificazione della luce residua è ammessa unicamente su terreni d'esercitazione adibiti a tal fine e sbarrati. La truppa assicura, mediante un'apposita segnaletica e piantoni, che i veicoli civili e le persone di condizione civile non abbiano accesso al terreno. Per le truppe appiedate coinvolte nell'esercitazione sono stabilite pertinenti zone vietate se dette truppe non dispongono di occhiali ad intensificazione della luce residua.

Art. 70 Cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza, se disponibili, devono essere allacciate in tutti gli autoveicoli.

Art. 71 Segnalazione degli animali da sella, da tiro e da soma

¹ Di notte o se le condizioni meteorologiche lo richiedono, gli animali da sella, da tiro e da soma impiegati dalla truppa devono portare gambali alti riflettenti.

Art. 72 Segnalazione dei pedoni

¹ Durante il tempo di lavoro, non appena si spostano a piedi su strade pubbliche e se le condizioni di visibilità lo richiedono (segnatamente in caso di nebbia), i militari portano le fasce riflettenti da applicare agli scarponi.

² Di notte e se le condizioni meteorologiche lo richiedono, le colonne di pedoni su strade pubbliche sono segnalate almeno all'inizio e alla fine con un'adeguata fonte luminosa anabbagliante (pila tascabile, torcia elettrica ecc.).

Sezione 4: Lavori sulle strade

Art. 73 Misure di sicurezza generali

¹ In situazioni pericolose, quali lavori sul lato sinistro della strada, su strade a traffico veloce, di notte o in caso di scarsa visibilità dovuta alle condizioni meteorologiche ecc., deve essere accesa la luce gialla di pericolo; se necessario la circolazione deve essere disciplinata conformemente all'articolo 9.

² I militari che eseguono lavori sulla strada sono equipaggiati almeno di un giubbotto retroriflettente e due gambali alti riflettenti, gli organi addetti al disciplinamento della circolazione sono inoltre equipaggiati di guanti bianchi con maniche o di soprammaniche e, di notte, con torce elettriche.

Art. 74 Posa di linee telefoniche e di condotte dell'acqua

Se posa linee telefoniche o condotte dell'acqua accanto a strade o al di sopra di strade, la truppa provvede alle misure di sicurezza e alla segnaletica necessarie. Se il tratto utilizzato per la posa si trova accanto alla strada, la segnaletica è necessaria soltanto se le linee o le condotte restringono o ostacolano la carreggiata. In caso di impiego di passatubi si deve inoltre procedere al disciplinamento della circolazione.

Capitolo 7: Misure di polizia in relazione con la circolazione stradale

Art. 75 Truppa

¹ La truppa sorveglia essa stessa la circolazione stradale militare nel proprio settore. Essa provvede al disciplinamento della circolazione e alla disciplina stradale e vigila sull'osservanza delle prescrizioni in materia di circolazione.

² Per la durata del pertinente impiego, il disciplinamento della circolazione da parte della truppa comprende anche il traffico civile.

³ La truppa deve ottenere il consenso della polizia civile se intende disciplinare la circolazione per scopi d'istruzione oppure agli incroci muniti di segnali luminosi.

⁴ Le formazioni della circolazione militare sono segnatamente competenti per l'organizzazione della circolazione in occasione di spostamenti e trasporti nonché per la sorveglianza della circolazione.

⁵ Gli organi che disciplinano la circolazione portano l'equipaggiamento di sicurezza specifico.

Art. 76 Polizia militare

¹ La polizia militare provvede in generale alla sicurezza della circolazione stradale militare. Essa è segnatamente competente per:

- a. l'esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
- b. il controllo degli autoveicoli civili guidati da militari in servizio militare;
- c. l'accertamento dei fatti in occasione di incidenti della circolazione militari.

² Per l'adempimento dei suoi compiti, la polizia militare dispone dei poteri di cui all'articolo 54 LCStr.

³ La polizia militare interviene nei confronti di utenti civili della strada soltanto nel caso in cui essi rappresentino un pericolo per la circolazione. Essa fa capo senza indugio alla polizia civile competente.

Art. 77 Annunci

Gli organi di polizia annunciano le infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale commesse da utenti militari della strada al comandante della persona colpevole.

Art. 78 Costatazione dell'inidoneità alla guida, prelievi di sangue e delle urine e altri test

¹ La polizia militare, gli organi della giustizia militare o il comandante di truppa possono ordinare un prelievo di sangue o di urina oppure ogni altro test che si riveli necessario.

² Soltanto il giudice istruttore militare è competente per ordinare un prelievo o un test quando deve essere eseguito contro la volontà della persona interessata.

³ I prelievi di sangue o di urina e gli altri test sono eseguiti esclusivamente da un medico di truppa o da un medico civile. Quest'ultimi provvedono affinché il prelievo sia inviato per l'analisi a un istituto riconosciuto dal DATEC.

Capitolo 8: Incidenti della circolazione

Sezione 1: Preservazione dei mezzi di prova, ricorso alla polizia e alla giustizia militare

Art. 79 Registratore di fine percorso e odocronografo

¹ In caso di incidente soggetto all'obbligo d'annuncio, il registratore di fine percorso o il foglio dell'odocronografo devono, se il veicolo ne è provvisto, essere smontati sul luogo dell'incidente e messi al sicuro prima del recupero e/o dello spostamento del veicolo.

² Essi sono inviati senza indugio al Centro danni DDPS per la valutazione.

³ Prima della riutilizzazione del veicolo, ma al più tardi dopo 48 ore, la truppa è responsabile del montaggio di un nuovo supporto di dati.

Art. 80 Ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia

¹ Il ricorso al giudice istruttore militare è imperativamente necessario in caso di incidente della circolazione o di danno con veicoli militari quando vi sono civili e/o militari gravemente feriti o morti e/o i danni per la Confederazione o di terzi ammontano a oltre 50 000 franchi.

² Il ricorso al giudice istruttore militare e alla polizia sono parimenti necessari quando i fatti sono poco chiari oppure sono contestati.

³ Il ricorso alla polizia militare e/o civile è necessario quando i danni per la Confederazione e/o di terzi ammontano a oltre 5000 franchi nonché quando vi sono dei feriti.

Sezione 2: Responsabilità**Art. 81** Responsabilità della Confederazione e partecipazione alle spese

¹ La Confederazione risponde conformemente all'articolo 58 LCStr e agli articoli 135 segg. LM per i danni causati con veicoli militari.

² La liquidazione dei danni avviene esclusivamente per il tramite del Centro danni DDPS. Sono fatte salve le regolamentazioni contrattuali convenute con le assicurazioni.

³ Ai conducenti di veicoli non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.

⁴ I militari rispondono nei confronti della Confederazione per i danni che hanno causato intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 82 Regresso

Per le decisioni di prima istanza concernenti il regresso in caso di incidenti della circolazione è competente il Centro danni DDPS.

Sezione 3: Annunci e riparazione**Art. 83** Obbligo d'annuncio

¹ Gli incidenti della circolazione e i casi di danno devono sempre essere annunciati al superiore militare, il quale verifica se occorre trasmettere ulteriormente l'annuncio conformemente alle direttive del Centro danni DDPS.

² Sono soggetti all'obbligo d'annuncio gli incidenti della circolazione e i casi di danno con o a veicoli militari e veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, quando l'ammontare del danno è stimato a oltre 1000 franchi nel caso di veicoli ruotati o a oltre 2000 franchi nel caso di veicoli cingolati.

³ Non è soggetto all'obbligo d'annuncio un danno a veicoli militari e a veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, se la riparazione non supera l'importo di 1000

franchi nel caso di veicoli ruotati o 2000 franchi nel caso di veicoli cingolati (danni di lieve entità).

⁴ Gli incidenti, compresi i danni di lieve entità, sono in ogni caso soggetti all'obbligo d'annuncio se:

- a. vi sono stati feriti o morti;
- b. sono stati danneggiati dei terzi;
- c. vi è stata manifestamente negligenza grave o intenzionalità;
- d. un danno è stato causato da terzi.

Art. 84 Notifica d'incidente e avviso di danno

¹ Gli incidenti della circolazione e i casi di danno soggetti all'obbligo d'annuncio devono essere annunciati entro cinque giorni mediante il modulo «Notifica d'incidente / Avviso di danno» (mod 13.101 d/f/i) agli organi seguenti:

- a. l'originale direttamente al Centro danni DDPS;
- b. una copia al giudice istruttore militare competente nel caso sia ordinata l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria;
- c. una copia all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se vi sono stati militari feriti o morti.

² La notifica d'incidente deve essere parimenti compilata completamente e trasmessa quando vi è stato un accertamento dei fatti da parte della polizia e/o si è fatto ricorso al giudice istruttore.

Art. 85 Incidenti gravi e informazione dei parenti

¹ In caso di incidenti gravi con veicoli militari, un primo annuncio deve essere fatto subito per telefono al servizio di picchetto del DDPS, confermandolo senza indugio mediante l'apposito modulo.

² Il comandante competente è responsabile per un'informazione immediata dei parenti di militari feriti o deceduti.

Art. 86 Incidenti della circolazione con veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio

In caso di incidenti della circolazione con veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, occorre spedire il pertinente modulo entro cinque giorni al Centro danni DDPS. Inoltre, occorre informare in merito all'incidente o al danno la propria assicurazione di responsabilità civile per l'autoveicolo e l'eventuale assicurazione casco parziale o totale.

Art. 87 Riparazione

¹ I veicoli della Confederazione danneggiati possono essere riparati al più presto al termine di un periodo d'attesa di 14 giorni. Sono riservate le istruzioni di altro tenore degli organi incaricati dell'inchiesta o dell'UCNEs.

² I danni di lieve entità non soggetti all'obbligo d'annuncio, come pure i veicoli privati danneggiati ai sensi dell'articolo 85 possono essere senz'altro riparati dopo la scadenza del periodo d'attesa.

³ In caso di dubbi va consultato il Centro danni DDPS.

Capitolo 9: Disposizioni finali**Art. 88** Esecuzione e applicazione della presente ordinanza

La BLEs emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza. Se hanno ripercussioni sulla circolazione civile, essa richiede il consenso dell'USTRA.

Art. 89 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 agosto 1994¹⁹ sulla circolazione stradale militare (OCSM) è abrogata.

Art. 90 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 5 settembre 1979²⁰ sulla segnaletica stradale (OSStr)

Art. 101 cpv. 8 primo periodo

⁸ I segnali gialli e neri, eccetto il segnale «Strada principale» (3.03) e «Fine della strada principale» (3.04), sono rivolti esclusivamente ai conducenti di veicoli militari. ...

2. Ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976²¹

Art. 130 cpv. 1 secondo periodo

... Sono fatti salvi l'articolo 136 della presente ordinanza e l'ordinanza dell'11 febbraio 2004²² sulla circolazione stradale militare.

¹⁹ RU 1994 2211, 1996 158, 1997 2779, 1998 1796

²⁰ RS 741.21

²¹ RS 741.51

²² RS 510.710; RU 2004 945

Art. 91 Disposizioni transitorie

- ¹ La licenza di condurre militare di colore rosso mantiene la sua validità.
- ² Tutti i veicoli blindati ruotati dell'esercito sono equipaggiati con un registratore di fine percorso e/o un odocronografo entro il 31 dicembre 2010.
- ³ I veicoli militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 2000 non necessitano di alcun certificato d'ammissione conformemente all'ADR, allegato B, capitolo 9.1 per il traffico di collettame nell'ambito del trasporti di merci pericolose.
- ⁴ Salvo specificazione contraria nella licenza di circolazione, i veicoli militari con accensione per compressione e un peso totale superiore a 3,5 tonnellate nonché i rimorchi per il trasporto di cose del tipo 85 e 87 telonati possono essere utilizzati come unità di trasporto EX/II conformemente all'ADR fino al 31 dicembre 2010.
- ⁵ I rimorchi militari messi in circolazione prima del 1° gennaio 1995 non vengono equipaggiati con un cuneo.
- ⁶ I veicoli militari ammessi alla circolazione per la prima volta prima del 1° luglio 1983 non devono essere riequipaggiati. Le omologazioni decise giusta il diritto anteriore mantengono la loro validità.
- ⁷ Per i rimorchi militari già in circolazione non va portata con sé la licenza di circolazione, sempre che i veicoli trattori ammessi e la velocità massima consentita siano indicati su un pannello applicato al rimorchio. La licenza è depositata presso il fornitore del rimorchio.

Art. 92 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2004.

11 febbraio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Josef Deiss
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 41 cpv. 2, 58)

Parte 1

Disposizioni generali

1100 Campo d'applicazione e applicabilità

1101 La classificazione e il trasporto di merci pericolose si fondano di principio sull'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) (stato il 24 dicembre 2002/RS 741.621).

1102 Le disposizioni degli allegati 1 e 2 si applicano ai trasporti in seno alla truppa, ai trasporti eseguiti dalla truppa a favore degli esercizi logistici dell'esercito e ai trasporti in seno agli esercizi logistici dell'esercito eseguiti dalla BL.Es. I trasporti eseguiti da fornitori civili di prestazioni sono assolutamente esclusi dalle disposizioni del presente allegato.

1103 Le merci della classe 1 che servono all'utilizzazione delle armi di bordo del veicolo sono considerate parte integrante del sistema d'arma e non sottostanno alle disposizioni degli allegati 1 e 2. Ciò vale anche per le merci della classe 1 di cui l'equipaggio del veicolo e i passeggeri sono equipaggiati in funzione dell'impiego.

1104 Se sono trasportate merci pericolose non menzionate nella tabella 10C dell'allegato 2, si applica l'SDR/ADR.

1105 I veicoli militari con cisterne fisse o mobili sono soggetti all'SDR/ADR.

1106 L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs) può, con il consenso dell'Ufficio federale delle strade, autorizzare deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti il modo di trasportare la merce, i veicoli da utilizzare e la marcatu-
ra dei colli, dei contenitori, dei veicoli e dei gruppi elettrogeni.

1200 Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto

1201 Le disposizioni degli allegati 1 e 2 non si applicano:

- ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali;
- ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza.

1300 Esenzione relativa al trasporto di gas

1301 Le disposizioni degli allegati 1 e 2 non si applicano al trasporto di gas negli equipaggiamenti del veicolo o della sua sovrastruttura.

1400 Esenzione relativa al trasporto di carburanti liquidi

1401 Le disposizioni degli allegati 1 e 2 non si applicano ai trasporti di:

- carburante che serve alla propulsione del veicolo o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti;
- carburante in recipienti di carburante di riserva portatili (quali le taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti. La quantità totale del carburante di riserva non può superare gli 80 litri per unità di trasporto;
- carburante in serbatoi di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto (quali le imbarcazioni) trasportati come carico, se il carburante è destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti.

1500 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

1501 Salvo indicazione contraria, nella tabella 10C dell'allegato 2 sono utilizzate le seguenti unità di misura:

- per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1: la massa netta in kg della materia esplosiva);
- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg;
- per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale (volume nominale) del recipiente in litri.

1502 Quando nella medesima unità di trasporto sono trasportate merci pericolose, la somma delle quantità di materie e di oggetti, moltiplicata per il rispettivo fattore della merce pericolosa menzionato nella colonna 8 della tabella 10C dell'allegato 2, non deve superare il valore 1000 (limite libero).

1503 Quando non sono superati i valori calcolati conformemente al numero 1502, le merci pericolose possono essere trasportate in colli nella medesima unità di trasporto, senza che si debbano applicare le seguenti disposizioni del presente allegato:

- numeri 8103, 8104, 8105, 8109 e 8201;
- parte 9.

1600 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

1601 Nelle gallerie contrassegnate con il segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr), i veicoli che trasportano merci pericolose oltre il limite libero possono circolare soltanto sulla corsia di destra.

1602 Per determinate gallerie e tratti stradali sono in vigore restrizioni particolari per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose. I dettagli sono disciplinati dalle tabelle della parte 10 degli allegati 1 e 2.

1603 Dopo aver consultato le autorità civili competenti, l'UCNEs può rilasciare un'autorizzazione unica per attraversare una galleria con merci pericolose che eccedono i limiti prescritti.

1604 Il conducente del veicolo deve portare con sé l'autorizzazione rilasciata dall'UCNEs dal luogo di carico fino al luogo di destinazione.

**Parte 2
Classificazione**

2100 La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del numero UN) si fonda sull'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).

**Parte 3
Lista delle merci pericolose e delle disposizioni speciali**

3100 Vedere la tabella 10C nella parte 10 dell'allegato 2.

**Parte 4
Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne**

4100 Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati originali o d'ordinanza (taniche, fusti, casse, bottiglie, bombole di gas compresso ecc.) con cui sono state fornite o che sono stati messi a disposizione per tale scopo.

Parte 5

Procedure di spedizione

- 5100 Chi spedisce merci pericolose è tenuto ad assicurarsi che il trasporto sia eseguito conformemente alle condizioni imposte dalla presente ordinanza, segnatamente per quanto riguarda l'imballaggio, il divieto di carico in comune, la presenza delle istruzioni scritte da portare con sé ed eventualmente del documento di trasporto.
- 5200 Sono dispensate dall'etichettatura le taniche di carburante, i recipienti di latta, di alluminio o di materiale sintetico, le cassette e le casse da trasporto nonché le munizioni nell'imballaggio originale.
- 5300 Nell'esercito, le merci della classe 1 possono essere contrassegnate con le etichette di pericolo seguenti:
- 1.1B per il gruppo di compatibilità B delle divisioni 1.1 e 1.2;
 - 1.1E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G della divisione 1.1;
 - 1.2E per i gruppi di compatibilità C, D, E, G delle divisioni 1.2 e 1.4, i gruppi di compatibilità C e G della divisione 1.3 e il gruppo di compatibilità S della divisione 1.4;
 - 1.2H per il gruppo di compatibilità H delle divisioni 1.2 e 1.3.
- 5400 L'etichettatura civile di merci pericolose della classe 1 conformemente al capitolo 5.2 SDR/ADR è pure ammessa nell'esercito.

Parte 6

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne

- 6100 Le prescrizioni SDR/ADR sull'imballaggio dei colli nonché su contenitori, cisterne, contenitori-cisterna e batterie di recipienti si applicano per analogia. L'Aggruppamento armasusse verifica gli imballaggi dei colli. Esso può, con il consenso dell'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGF), autorizzare deroghe all'SDR/ADR.

Parte 7**Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione**

7100 Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.

7200 Carico in comune

7201 I colli muniti di etichette di pericolo differenti non possono essere caricati insieme sul medesimo veicolo, sempre che il carico in comune non sia ammesso dalla tabella qui di seguito sulla base delle etichette di pericolo (EP) di cui sono muniti.

	EP 1.1 B	EP 1.1 E	EP 1.2 E	EP 1.2 H	EP 2 a 9 (compresa la gelatina incendiaria)	EP 5.2+1	Alimenti, generi volutuari e foraggi	Materiale	Trasporto di persone
EP 1.1 B	●	1	1	1			●	●	3
EP 1.1 E	1	●	●				●	●	3
EP 1.2 E	1	●	●				●	●	3
EP 1.2 H	1			●			●	●	3
EP 2 a 9 (compresa la gelatina incendiaria)					●		2	●	
EP 5.2+1						●	●	●	

Carico in comune vietato**Carico in comune
ammesso**

●

- 1 I mezzi d' accensione e gli assortimenti di mezzi d' accensione della divisione 1.1 del gruppo di compatibilità B possono essere caricati insieme con merci della divisione 1.1 o 1.2 del gruppo di compatibilità E e H rispettando una distanza minima di 1 m tra tali merci.
- 2 Valevole per merci pericolose della classe 3 (materie liquide infiammabili), classe 6.1 (materie tossiche) e classe 6.2 (materie infettanti).
- 3 La munizione non palletizzata può essere trasportata insieme a persone sulla medesima superficie di carico.

7202 Se nel carico si trovano uno o più imballaggi non etichettati conformemente al numero 5300 del presente allegato, ma secondo le direttive civili (indicazione dell'etichetta di pericolo tra parentesi nella colonna 6 della tabella 10C dell'allegato 2), per l'intero carico si applicano le disposizioni civili concernenti il carico in comune conformemente alla sezione 7.5.2 SDR/ADR.

7203 Il divieto di carico in comune non si applica tra il veicolo trattore e il suo rimorchio.

7300 Limitazioni relative a materie e oggetti esplosivi

7301 La massa netta totale in kg di materia esplosiva (o, nel caso di oggetti esplosivi, la massa netta totale di materia esplosiva contenuta nell'insieme degli oggetti) che può essere trasportata nell'unità di trasporto è limitata conformemente alle indicazioni della tabella seguente:

Divisione	1.1	1.2	Imballaggi vuoti non ripuliti
Gruppi di compatibilità	1.1B	1.1E	1.2H
Unità di trasporto convenzionale	1000 kg	1000 kg	3000 kg
Unità di trasporto EX/II ^a	5000 kg	5000 kg	5000 kg
Unità di trasporto EX/III ^a	16000 kg	16000 kg	16000 kg

a Per la descrizione dei veicoli EX/II e EX/III vedere la parte 9

7302 Se materie e oggetti delle differenti divisioni della classe 1 sono caricati nella medesima unità di trasporto e sono rispettati i divieti di carico in comune dei numeri 7203, 7203, l'intero carico deve essere trattato come se appartenesse alla divisione più pericolosa (nell'ordine 1.1, 1.2/colonna 6, tabella 10C dell'allegato 2).

Parte 8**Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione****8100 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo**

- 8101 Per il trasporto di merci pericolose in colli, il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR è necessario soltanto se il mittente è un esercizio logistico dell'esercito.
- 8102 Per il trasporto di merci pericolose in cisterne fisse o mobili è sempre necessario il documento di trasporto conformemente alla sezione 5.4.1 SDR/ADR.
- 8103 In caso di trasporti di merci pericolose oltre i limiti liberi devono sempre essere portate con sé le pertinenti istruzioni scritte (pro-memoria in caso di incidente).
- 8104 Il conducente del veicolo deve prendere conoscenza delle istruzioni scritte in vigore prima della partenza.
- 8105 Le istruzioni scritte vanno conservate nella cabina di guida in maniera tale da essere facilmente reperibili.
- 8106 Le istruzioni scritte che non riguardano merci che si trovano sul veicolo devono essere conservate separatamente dai documenti riguardanti le merci che si trovano sul veicolo al fine di evitare qualsiasi confusione.
- 8107 È necessario munire di etichette (placard) unicamente le unità di trasporto con cisterne fisse o mobili.
- 8108 Le unità di trasporto con cisterne fisse o mobili devono essere munite della segnalazione di colore arancio.
- 8109 Sempre che le unità di trasporto ne siano dotate, in caso di trasporto di colli che eccedono il limite libero devono essere esposti i pannelli di segnalazione di colore arancio.
- 8110 In situazione straordinaria è vietato apporre qualsiasi identificazione delle merci pericolose alle unità di trasporto. In situazione speciale la decisione incombe al comandante d'unità.
- 8111 I veicoli che trasportano taniche (depositi mobili di carburante) con oltre 500 litri di merci della classe 3 oppure oltre 25 taniche di carburante vuote non ripulite o parzialmente piene, devono essere muniti almeno di un estintore da 12 kg di polvere ABC, di un sacco di materiale assorbente, di una pala di materiale antiscintilla e di due segnali d'avvertimento autportanti (per es. coni o triangoli riflettenti oppure luci lampeggianti di colore arancio indipendenti dall'equipaggiamento elettrico del veicolo).

8200 Prescrizioni relative alla formazione dei conducenti

- 8201 Chi trasporta merci pericolose oltre il limite libero deve avere assolto la pertinente formazione.
- 8202 I conducenti di veicoli con unità di trasporto munite di cisterne fisse o mobili nonché i conducenti della categoria 930/930E che eseguono trasporti di merci pericolose in colli oltre il limite libero e che hanno superato l'esame di conducente dopo il 1° gennaio 2004 necessitano del certificato relativo alla formazione dei conducenti di veicoli per il trasporto di merci pericolose conformemente alla sottosezione 8.2.2.8 SDR/ADR (in seguito: certificato ADR).
- 8203 I conducenti di unità di trasporto munite di cisterne fisse o mobili necessitano inoltre di una formazione tecnica per conducenti di autocisterne. La durata e il contenuto di questa formazione si fondano sulle direttive della Formazione d'addestramento della logistica 2.
- 8204 I conducenti della categoria 930/930E che eseguono trasporti in colli e hanno superato l'esame di conducente prima del 1° gennaio 2004, gli artigiani di truppa in possesso della licenza di condurre della categoria 930/930E nonché i conducenti della categoria 920 e 931 non necessitano di alcun certificato ADR quando trasportano merci pericolose oltre il limite libero. Essi ricevono tuttavia una formazione fondata sulle prescrizioni del capitolo 8.2 SDR/ADR.
- 8205 La Formazione d'addestramento della logistica 2 organizza tutti i corsi di specializzazione SDR/ADR, i corsi d'aggiornamento e i relativi esami per i conducenti della categoria 930/930E conformemente alle direttive dell'UCNEs.
- 8206 L'UCNEs rilascia i certificati ADR per i militari e gli impiegati del DDPS.
- 8207 I certificati ADR civili rilasciati in Svizzera mantengono la loro integrale validità nell'esercito.
- 8208 La durata di validità del certificato ADR è limitata a cinque anni; essa può essere prorogata prima della scadenza per altri cinque anni con un corso di perfezionamento della durata di un giorno e il successivo esame di controllo.
- 8209 Se il corso d'aggiornamento non può essere assolto prima della scadenza, il titolare del certificato ADR deve frequentare un corso di specializzazione SDR/ADR completo.
- 8300 Prescrizioni varie da osservare da parte dell'equipaggio del veicolo**
- 8301 È vietato fumare durante il trasporto (segnatamente durante il carico/lo scarico e nei veicoli), nonché nelle vicinanze di merci infiammabili o con pericolo d'esplosione.

- 8302 Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l'ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e avvertita la polizia.
- 8303 Il conducente del veicolo deve inoltre prendere le misure prescritte dalle istruzioni scritte.
- 8304 I passeggeri sono tenuti a prestare aiuto.

8400 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli

- 8401 Le soste e il parcheggio volontari di un veicolo con merci pericolose su strade pubbliche sono vietati qualora non lo richieda il trasporto stesso (carico, scarico, controllo dei veicoli o del carico, ristorazione del conducente del veicolo, cattive condizioni meteorologiche). Se è necessario sostare e parcheggiare, deve essere assicurata la sorveglianza o la guardia del veicolo e del suo carico.

**Parte 9
Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli**

- 9100 I veicoli militari non hanno bisogno di alcuna iscrizione nella licenza di circolazione quale attestato di un'assicurazione di responsabilità civile aumentata.
- 9200 Salvo specificazione contraria nella licenza di circolazione, gli autoveicoli militari con accensione per compressione (motori diesel) e un peso totale superiore a 3,5 t nonché i rimorchi per il trasporto di cose del tipo 85 e 87 telonati sono considerati come unità di trasporto EX/II e possono essere impiegati come tali.
- 9300 In Svizzera, le unità di trasporto dell'esercito non necessitano di alcun certificato di omologazione conformemente alla sezione 9.1.2 SDR/ADR. La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT a tali prescrizioni è iscritta nella licenza di circolazione.
- 9400 I veicoli con una cisterna fissa non beneficiano di tale esenzione e possono essere utilizzati soltanto se dispongono di un certificato di omologazione valido conformemente alla sezione 9.1.2 SDR/ADR.

Parte 10 Elenco dei tratti stradali il cui transito con merci pericolose è sottoposto a restrizioni

10A Tratti stradali in prossimità di acque protette

Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di determinate merci pericolose è vietato oppure limitato (colonna 13 tabella 10C dell'allegato 2)

BE	Belp, Gürbebrücke–biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km);
BE	Strada cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compresa la biforcazione in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);
BE	Seedorf, strada comunale Râbhalen–biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
BS	Basilea e Riehen, Riehenstrasse–Äussere Baselstrasse (tratta tra Fasanenstrasse/Allmendstrasse e Rauracherstrasse, lunghezza ca. 1 km);
BS	Riehen, Äussere Baselstrasse (tratta tra Rauracherstrasse e Bäumlilhofstrasse, lunghezza ca. 200 m) ¹ ;
BS	Riehen, Rauracherstrasse (tratta tra Äussere Baselstrasse e Bäumlilhofstrasse, lunghezza ca. 200 m) ¹ ;
BS	Riehen, Weilstrasse (tratta tra Lörbacherstrasse e posto di dogana della Weilstrasse, lunghezza ca. 800 m);
BL	MuttENZ, Rheinfelderstrasse (tratta tra lo sbocco Auhafen e il raccordo Hagnau, lunghezza 2,4 km);
BL	Sissach, Grienmattweg (tratta tra Stebligerweg e Icktenweg, lunghezza 800 m);
BL	Itingen, Sonnenbergweg/Weiermattweg (tratta tra il raccordo T2 e il confine del Comune di Sissach, lunghezza 750 m);
AG	Baden/Dättwil, Tafemstrasse (lunghezza ca. 250 m);
AG	Frick–Oeschgen, Oeschgerstrasse (lunghezza ca. 600 m);
AG	Reinach, BrüggeImoosstrasse (lunghezza 400 m);
AG	Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);
AG	Strada cantonale 335, Brunnenrainstrasse, tratta tra Berghof (punto 663) e l'immobile del ristorante Waldegg;
AG	Strada cantonale 420, tratta tra Müllingen, lunghezza 400 m e Birmenstorf, lunghezza 500 m ¹ ;
VD	Strada cantonale 26, Le Brassus–incrocio Grand-Fuey (lunghezza 11 km) ¹ ;

VD	Strada cantonale 289, Orny–Bavois, per Entreeroches (lunghezza 2200 m);
NE	Strada cantonale 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km);
NE	Strada cantonale 2233, strada a sud di Boveresse fino a nord di Môtiers, piazzale della stazione (lunghezza 950 m) ¹ ;
GE	Pont de la Fontenette ² ;
GE	Pont du Val d'Arve ² ;
GE	Pont de Vessy ² ;
GE	Route du Bout du Monde (tratta tra il ponte e la frazione di Vessy, lunghezza 800 m) ² ;
GE	Strada che costeggia la riva sinistra del Rodano dal «Barrage de Verbois» in direzione «Moulin-de-Vert» (lunghezza 1,5 km) ² ;
GE	Strada cantonale 75, Chemin du Bois de Bay–Peney–Dessous (lunghezza 1,4 km) ² ;
GE	Route du Bout du Monde (lunghezza 600 m) ^{1, 2} ;
GE	Strada cantonale 80, strada Veyrier–frazione di Vessy (lunghezza 1,1 km) ^{1, 2} ;
GE	Strada che costeggia la riva destra del Rodano dalla «Route de Verbois» all'officina di Verbois e alla cava di Russin (lunghezza 1 km) ^{1, 2} ;
GE	Strada cantonale 75, Chemin de la Greube–strada che conduce alla cava di «Bois de Bay» (lunghezza 1,3 km) ^{1, 2} ;
GE	Strada che dalla «Route de Peney» conduce alla cosiddetta «Maison Carrée» (lunghezza 1,2 km) ^{1, 2} .

¹ Servizio a domicilio permesso.

² Su questi tratti stradali il trasporto di tali liquidi è vietato unicamente se è effettuato con autocisterne.

10B**Tratti stradali con gallerie**

Elenco delle gallerie nelle quali il transito con merci pericolose è vietato, soggetto ad autorizzazione oppure libero.

Cantone	Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria
NW-UR	N2 Stans-Flütelen	Seelisberga
UR-TI	N2 Göschenen-Airolo	San Gottardo
TI	N2 Passo del Gottardo-Airolo	Costoni di Fieuda
GL	N3 Weesen-Murg	Kerenzer
GR	N13 Thusis-San Bernardino	Via Mala
GR	N13 Thusis-San Bernardino	Bärenburg
GR	N13 Thusis-San Bernardino	Rofla
GR	N13 Thusis-Ticino	San Bernardino
VS (e Italia)	SC Martigny-Aosta	Gran San Bernardo ^b
GR	SC Thusis-San Bernardino	Rongellen II
GR	SC Thusis-Tiefencastel	Solis
GR	SC Thusis-Tiefencastel	Alvaschein
GR	SC Tiefencastel-Davos	Landwasser
TI	SC Bellinzona-Brissago	Mappo/Moretina
VD	SC Crissier	Galerie du Marcolet ^c

- a In queste gallerie le restrizioni sono applicabili unicamente nei giorni seguenti: sabati, domeniche, Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Primo agosto, Natale e Santo Stefano nonché tra le ore 17.00 e le ore 07.00 nei rimanenti giorni.
- b Tutti i trasporti di merci pericolose, indipendentemente dalla quantità trasportata, devono essere annunciati all'UCNEs.
- c Sono ammesse soltanto le quantità esenti da autorizzazione conformemente all'elenco (colonna 10 tabella 10C dell'allegato 2).

Allegato 2
(art. 58)**10C** **Elenco delle merci e delle quantità il cui trasporto su determinati tratti stradali in prossimità di acque protette o attraverso determinate gallerie (vedere le tabelle 10A e 10B dell'allegato 1) è libero, soggetto ad autorizzazione oppure vietato**

I numeri indicati nella colonna 12 della tabella 10C corrispondono alle disposizioni speciali seguenti:

- 2 In imballaggi interni ed esterni non metallici
- 3 In imballaggi fino a 50 kg per collo
- 4 Imballaggi vuoti non ripuliti: ammessi con autorizzazione
- 6 In recipienti di al massimo 150 l
- 7 Vietato in veicoli batteria
- 8 Recipienti vuoti non ripuliti, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM): ammessi
- 9 Vietato in cisterne
- 10 Recipienti vuoti non ripuliti, CGEM e cisterne: ammessi
- 13 Recipienti vuoti non ripuliti e cisterne: ammessi con autorizzazione
- 14 In recipienti contenenti al massimo 50 l
- 18 In recipienti di al massimo 50 kg
- 19 In recipienti di al massimo 30 kg
- 21 In recipienti di al massimo 250 l
- 22 Imballaggi vuoti non ripuliti: ammessi
- 31 Permesso in veicoli-cisterna con autorizzazione dell'UCNEs, se non sussiste alcun'altra possibilità di trasporto adeguata. La competente autorità di rilascio ordina le necessarie misure di sicurezza.

Le quantità delle differenti merci pericolose (eccettuate le merci ammesse in quantità illimitata) contenute in un'unità di trasporto devono essere limitate in modo tale che «Q» non superi il valore 1; «Q» è calcolato secondo la formula seguente:

$$Q = n1/M1 + n2/M2 + n3/M3 + \dots \leq 1$$

dove n1, n2 ecc. rappresentano le quantità delle differenti merci pericolose per unità di trasporto; M1, M2 ecc. le quantità massime indicate per tali merci pericolose.

Autorità che rilascia il visto

Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito
Blumenbergstrasse 39
CH-3003 Berna

Durante le ore d'ufficio

Tel +41 (0)31 324 29 06

oppure +41 (0)31 324 05 68

Al di fuori delle ore d'ufficio

Fax +41 (0)31 323 37 88

oppure Natel +41 (0)79 211 69 46

Classe I

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
590-0440	0012	5,6MM MATCH TRAININGS PAT	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0016	50	1000	-	-
590-0510	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 11,4G KL W 1	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0511	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 11,4G KL W 2	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0515	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 12,4G KL W 1	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0516	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 12,4G KL W 2	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0520	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 13,0G KL W 1	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0521	0012	7,5MM MATCH PAT TOMBAK 13,0G KL W 2	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0525	0012	7,5MM MATCH TRAININGS PAT	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0530	0012	7,5MM SWISS MATCH 9,7G	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0531	0012	7,5MM SWISS MATCH 10,9G	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0532	0012	7,5MM SWISS MATCH 12,3G	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0533	0012	7,5MM SWISS MATCH 13,0G	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0660	0012	MZGW 91 SCHROT PAT 00	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0014	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										Galleria
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
590-0661	0012	MZGW 91 SCHROT PAT 02	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0014	50	1000	-	-
590-0662	0012	MZGW 91 FLINTENLAUF PAT	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0014	50	1000	-	-
590-0663	0301	MZGW 91 TRAENENGAS PAT CS	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0182	50	1000	-	-
590-0760	0012	10,4X33MM GW PAT ZU G 150	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
590-0860	0279	6CM W TEIL LADG ENTS	1	1.1C	1.1E	20	50	10.0000	5	100	-	-
590-0861	0414	7,1CM W TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	10.0000	50	1000	-	-
590-0862	0279	8,1CM MW TEIL LADG ENTS	1	1.1C	1.1E	20	50	10.0000	5	100	-	-
590-0863	0414	12CM MW TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	10.0000	50	1000	-	-
590-0864	0414	10,5CM KAN TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	35.0000	50	1000	-	-
590-0865	0414	10,5CM HB TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	35.0000	50	1000	-	-
590-0866	0414	15CM KAN TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	35.0000	50	1000	-	-
590-0867	0414	15,5CM TEIL LADG ENTS	1	1.2C	1.2E	20	50	35.0000	50	1000	-	-
590-0920	0301	GRAN LACRIMOGENO TW 91+ CART PROP 44 F	1	1.4G	1.2E	333	3	0.1322	50	1000	-	-
590-0921	inert	GRAN ESER TW 91	-	-	-	illimitata	-	-	illimitata	-	-	-
590-0922	0012	PROIE GRANI CAUCC TW 91 + CART PROP 44 F	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0022	50	1000	-	-
590-0930	0301	TRAENENGASK 77 EL ZUE	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0270	50	1000	-	-
590-0931	0303	RK 77 EL ZUE	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0440	50	1000	-	-
590-0932	0428	KPET 77 EL ZUE	1	1.1G	1.1E	20	50	0.0750	5	100	-	-

Specificazione della merce pericolosa												
Calcolo del limite libero												
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
590-0948	0006	12CM WG 68 MVZ 68 LADG 0-6 LAW ABSCH	1	1.1E	1.1E	20	50	3.7200	5	100	-	-
590-0950	0131	EL ZUE KAP 77	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0001	50	1000	-	-
591-0311	0012	CART 6,45MM 80 F	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0016	50	1000	-	-
591-1050	0012	CART 5,6MM 90 F	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0016	50	1000	-	-
591-1050	0012	TASCHENMUNITION 5,6MM GW PAT 90	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0800	50	1000	-	-
591-1055	0012	CART LUM 5,6MM 90 F	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0019	50	1000	-	-
591-1060	0012	CART 5,6MM 90 F (MAG F ASS)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0016	50	1000	-	-
591-1100	0012	CART 7,5MM 11 F	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0033	50	1000	-	-
591-1100	0012	TASCHENMUNITION 7,5MM GP 11	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0800	50	1000	-	-
591-1108	0012	CART LUM 7,5MM 11	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0038	50	1000	-	-
591-1115	0012	CART 7,5MM 11 F E CART LUM 11 (5:1)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0038	50	1000	-	-
591-1172	0012	CART PROP 44 F	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0022	50	1000	-	-
591-1232	0012	CART 7,65MM 03 PIST	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
591-1240	0012	CART 9MM 41 PIST	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
591-1240	0012	TASCHENMUNITION 9MM PIST PAT 41	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0200	50	1000	-	-
591-1262	0339	CART FUM 12,7MM 57 LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0116	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero											
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)					Galleria		Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
						Molteplicità	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di	Soggetto ad autorizzazione in quantità di	Disposizioni speciali di galleria	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
591-1269	0339	MITR 12,7MM 64, CART PERF INC 65 LUM (NAS CAR)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0159	50	1000	-	-	
591-1270	0339	MITR 12,7MM 64, CART PERF INC 64 + CART PERF INC 65 LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0152	50	1000	-	-	
591-1275	0300	MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 92	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0230	50	1000	-	-	
591-1276	0300	MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 93 LUM	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0260	50	1000	-	-	
591-1280	0300	MITR 12,7MM 64, CART AC ESP 92 + CART AC ESP 93 LUM	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0260	50	1000	-	-	
591-1354	0321	CAN HISPANO 20MM, GRAN MI INC MZ HS 48	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0500	50	1000	-	-	
591-1362	0321	CAN 48/73 20MM, CART MI INC 82 MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0404	50	1000	-	-	
591-1363	0321	CAN 48/73 20MM, CART MI INC 82 MZ LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0404	50	1000	-	-	
591-1364	0009	CAN 48/73 20MM, CART PERF NOCC 83 LUM	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0355	50	1000	-	-	
591-1370	0321	CAN 48/73 20MM, CART MI INC 82 MZ E CART MI INC 82 MZ LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0808	50	1000	-	-	
591-1380	0321	CAN DCA 20MM 54, GRAN MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0680	50	1000	-	-	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
								Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-1382	0321	CAN DCA 20MM 54, GRAN PERF INC BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0610	50	1000	-	-
591-1388	0339	CAN DCA 20MM 54, GRAN LUM 66	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0628	50	1000	-	-
591-1390	0009	CAN DCA 20MM 54, CART PERF NOCC 90 LUM	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0675	50	1000	-	-
591-1391	0321	CAN DCA 20MM 54, CART MI INC 90 BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0692	50	1000	-	-
591-1400	0321	CAN AV 20MM 76, CART MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0497	50	1000	-	-
591-1402	0322	CAN AV 20MM 76, CART PERF INC	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0380	50	1000	-	-
591-1403	0321	CAN AV 20MM 76, CART MI INC MZ + CART PERF INC	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0942	50	1000	-	-
591-1404	0322	CAN AV 20MM 76, CART MI INC MZ + CART PERF INC	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0942	50	1000	-	-
591-1405	0009	20MM FLZ KAN 92 PZ SPR PAT 92	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0432	50	1000	-	-
591-1406	0321	30MM FLZ KAN 65 MI BR G MZ U PZ BR G BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0890	50	1000	-	-
591-1420	0009	CAN AV 20MM 92, CART AC ESP 92	1	1.2G	1.2E	20	50	0.4320	50	1000	-	-
591-1470	0321	CAN AV 30MM 58/89, CART MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0732	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in quantità di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-1491	0321	CAN AV 30MM 65, GRAN MI INC MZ E GRAN PERF INC BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0890	50	1000	-	-
591-1492	0321	CAN AV 30MM 65, GRAN MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0980	50	1000	-	-
591-1496	0321	CAN AV 30MM 65, GRAN MI INC MZ E GRAN PERF INC BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0890	50	1000	-	-
591-1497	0321	CAN AV 30MM 58 E 65, GRAN PERF INC BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0650	50	1000	-	-
591-1500	0328	30MM CAN C ARM GRAN 00 CART FRECCIA LUM	1	1.2C	(1.2C)	20	50	0.1870	50	1000	-	-
591-1505	0328	30MM CAN C ARM GRAN 00 CART POLI LUM	1	1.2C	(1.2C)	20	50	0.1820	50	1000	-	-
591-1540	0321	CAN DCA 35MM 63, GRAN MI INC MZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.4550	50	1000	-	-
591-1544	0328	CAN DCA 35MM 63, GRAN LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	0.3540	50	1000	-	-
591-1545	0321	CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 BOZ	1	1.2E	1.2E	20	50	0.4450	50	1000	-	-
591-1546	0321	CAN DCA 35MM 63/90, CART MI INC 93 MZ LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	0.4550	50	1000	-	-
591-1560	0321	CART SCHEGGGE 40MM 97 MZ F	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0411	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classifi- cazione	Codice di peri- colo	Etichette di perico- lo	Limite libero della merce isolata (kg)	Mol- tipli- catore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circo- lazione in prossimità di acque protette
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in quantità di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-1570	0171	TL 6CM GRAN ILLUM 87 ZZ	1	1.2G	1.2E	20	50	0.2528	50	1000	-	-
591-1601	0171	TL 7,1CM, GRAN ILLUM 74 ZZ	1	1.2G	1.2E	20	50	0.5520	50	1000	-	-
591-1823	0321	LM 8,1CM, GRAN LANC 66 + MVZ 55	1	1.2E	1.2E	20	50	0.5640	50	1000	-	-
591-1831	0171	LM 8,1CM, GRAN ILLUM 73 ZZ CRCA 0-6	1	1.2G	1.2E	20	50	0.7260	50	1000	-	-
591-1837	0015	LM 8,1CM, GRAN LANC NEB 68 CRCA 0-6	1	1.2G	1.2E	20	50	2.1200	50	1000	-	-
591-1840	0321	LM 8,1CM GRAN LANC 91 MVZ CRCA 0-6	1	1.2E	1.2E	20	50	0.8760	50	1000	-	-
591-1842	0321	LM 8,1CM, GRAN LANC 94 AMZ CRCA 0-6	1	1.2E	1.2E	20	50	0.8760	50	1000	-	-
591-2020	0169	CAN E OB 10,5CM, GRAN ACCI S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	1.9800	50	1000	-	-
591-2023	0171	CAN E OB 10,5CM, GRAN ILLUM 64 ZZ	1	1.2G	1.2E	20	50	0.5680	50	1000	-	-
591-2024	0243	CAN E OB 10,5CM, GRAN FUM INC S SPO	1	1.2H	1.2H	20	50	2.0690	50	1000	-	-
591-2040	0409	MZZ 44	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0028	50	1000	-	-
591-2042	0409	MZZ 47	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0080	50	1000	-	-
591-2046	0409	MVZ 46	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0080	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-2058	0321	CAN 10,5CM, GRAN AFFUS MZ 63 + BOS, CRCA 5-6	1	1.2E	1.2E	20	50	7.0200	50	1000	-	-
591-2059	0168	CAN 10,5CM, GRAN AFFUS MZ 63	1	1.1D	1.1E	20	50	2.1200	5	100	-	-
591-2060	0379	CAN 10,5CM, BOS	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0260	50	1000	-	-
591-2062	0379	CAN 10,5CM, BOS CORTO	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0260	50	1000	-	-
591-2064	0319	CAN 10,5CM, VITE INN, VITE INN AGG	1	1.3G	1.2E	20	50	0.0260	50	1000	-	-
591-2066	0414	CAN 10,5CM, BOS, CRCA 1-4	1	1.2C	1.2E	20	50	1.7000	50	1000	-	-
591-2068	0414	CAN 10,5CM, BOS, CRCA 4-6	1	1.2C	1.2E	20	50	4.3000	50	1000	-	-
591-2074	0414	CAN 10,5CM, CRCA 1-4	1	1.2C	1.2E	20	50	1.5050	50	1000	-	-
591-2076	0414	CAN 10,5CM, CRCA 4-6	1	1.2C	1.2E	20	50	4.1000	50	1000	-	-
591-2084	0414	CAN 10,5CM, BOS, CRCA 5-6 (GRAN AFFUS)	1	1.2C	1.2E	20	50	4.2500	50	1000	-	-
591-2086	0242	CAN 10,5CM, CRCA SUPPL (GRAN AFFUS)	1	1.3C	1.2E	20	50	0.1300	50	1000	-	-
591-2106	0006	CAN C ARM 10,5CM 60 E 61, GRAN AC ESP BOZ LUM	1	1.1E	1.1E	20	50	5.1370	5	100	-	-
591-2110	0328	CAN C ARM 10,5CM 60 E 61, CART FRE LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	5.8376	50	1000	-	-
591-2115	0328	CAN C ARM 10,5CM 60 E 61, CART FRE 87 LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	5.8376	50	1000	-	-
591-2124	0242	OB 10,5CM, BOS, CRCA 1-5	1	1.3C	1.2E	20	50	1.3500	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classifi- cazione	Etichette di peri- colo	Limite libero della merce isolata (kg)	Mol- tipli- catore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circo- lazione in prossimità di acque protette	
								Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in galleria		(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-2130	0242	OB 10,5CM, BOS, CRCA 5-6	1	1.3C	1.2E	20	50	2.2500	50	1000	-	-
591-2200	0006	LM 12CM, PROIE SUBMUN 98 ZZ CRCA 0-5	1	1.1E	1.1E	20	50	1.0750	5	100	-	-
591-2201	0414	LM 12CM, CRCA SUPPL 6 (LM 12CM, PROIE SUBMUN 98 ZZ CRCA 0-5)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1280	50	1000	-	-
591-2205	0409	MVZ 87	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0578	50	1000	-	-
591-2210	0409	AMZ 87	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0638	50	1000	-	-
591-2217	0243	LM 12CM, GRAN FUM INC 61 S SPO	1	1.2H	1.2H	20	50	3.0500	50	1000	-	-
591-2235	0409	MVZ 61 (LM 12CM)	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0020	50	1000	-	-
591-2239	0414	LM 12CM, CRCA 0	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0270	50	1000	-	-
591-2240	0242	LM 12CM, CRCA SUPPL 1-5	1	1.3C	1.2E	20	50	0.4500	50	1000	-	-
591-2242	0242	LM 12CM, CRCA SUPPL 6-8	1	1.3C	1.2E	20	50	0.9200	50	1000	-	-
591-2248	0321	LM 12CM, GRAN LANC 68 MVZ 68 CRCA 0-7	1	1.2E	1.2E	20	50	3.8170	50	1000	-	-
591-2252	0171	LM 12CM, GRAN ILLUM 74 ZZ CRCA 0-7	1	1.2G	1.2E	20	50	2.6070	50	1000	-	-
591-2253	0171	LM 12CM, GRAN ILLUM 76 ZZ	1	1.2G	1.2E	20	50	1.8000	50	1000	-	-
591-2255	0169	LM 12CM, GRAN LANC 87 S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	3.0000	50	1000	-	-
591-2256	0321	LM 12CM, GRAN LANC 88 AMZ CRCA 0-7	1	1.2E	1.2E	20	50	3.8200	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-2257	0321	LM 12CM, GRAN LANC 95 MVZ CRCA 0-7	1	1.2E	1.2E	20	50	3.8200	50	1000	-	-
591-2260	0006	LM 12CM, PROIE INT 96 STRIX	1	1.1E	1.1E	20	50	2.5000	5	100	-	-
591-2261	0279	LM 12CM, SOSP CRCA 96 STRIX	1	1.1C	(1.1C)	20	50	0.6500	5	100	-	-
591-2262	0281	LM 12CM, PROP SUPPL 96 STRIX	1	1.2C	(1.2C)	20	50	0.9230	50	1000	-	-
591-2270	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE 87 LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	8.0660	50	1000	-	-
591-2271	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE 90 LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	8.0660	50	1000	-	-
591-2272	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE 98 LUM	1	1.2C	(1.2C)	20	50	9.5770	50	1000	-	-
591-2275	0006	CAN C ARM 12CM, CART CRCA CAVA 87 LUM	1	1.1E	1.1E	20	50	8.2700	5	100	-	-
591-2424	0320	CAN E OB 15CM 42, CART INN	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0031	50	1000	-	-
591-2450	0169	CAN 15CM 42, GRAN ACCIS SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	5.6700	50	1000	-	-
591-2454	0414	CAN 15CM 42, CRCA 1-3	1	1.2C	1.2E	20	50	4.0800	50	1000	-	-
591-2456	0414	CAN 15CM 42, CRCA 4-5	1	1.2C	1.2E	20	50	11.4000	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in quantità di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
												(4)
591-2480	0169	CAN TOR 15CM 58, GRAN ACCIS SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	5.6700	50	1000	-	-
591-2484	0414	CAN TOR 15CM 58, BOS, CRCA 1-3	1	1.2C	1.2E	20	50	4.0000	50	1000	-	-
591-2486	0414	CAN TOR 15CM 58, BOS, CRCA 4-5	1	1.2C	1.2E	20	50	11.4000	50	1000	-	-
591-2488	0379	CAN TOR 15CM 58, BOS	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0330	50	1000	-	-
591-2492	0414	CAN TOR 15CM 58, CRCA 1-3	1	1.2C	1.2E	20	50	3.9600	50	1000	-	-
591-2494	0414	CAN TOR 15CM 58, CRCA 4-5	1	1.2C	1.2E	20	50	11.4000	50	1000	-	-
591-2500	0168	OB 15,5CM 66, GRAN ACCIS SPO	1	1.1D	1.1E	20	50	13.7000	5	100	-	-
591-2501	0171	OB 15,5CM 66, GRAN ILLUM S SPO	1	1.2G	1.2E	20	50	2.8930	50	1000	-	-
591-2502	0243	OB 15,5CM 66, GRAN FUM INC S SPO	1	1.2H	1.2H	20	50	7.0120	50	1000	-	-
591-2503	0168	OB 15,5CM, PROIE SUBMUN 88 S SPO	1	1.1D	(1.1D)	20	50	2.9600	5	100	-	-
591-2504	0321	OB 15,5CM, PROIE SUBMUN 90 S SPO (L DIST)	1	1.2E	1.2E	20	50	3.2100	50	1000	-	-
591-2505	0320	OB 15,5CM 66, CART INN	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0020	50	1000	-	-
591-2506	0048	OB 15,5CM PROIE SUBMUN 88 E 90 CESP SUPPL.	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0600	5	100	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classifi- cazione	Codice di peri- frazione	Etichette di colo	Limite libero della merce isolata (kg)	Mol- tipli- catore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circo- lazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in quantità di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-2508	0414	OB 15,5CM 74, CRCA SUPPL 8	1	1.2C	1.2E	20	50	2.6000	50	1000	-	-
591-2509	0414	OB 15,5CM 66 E 74, CRCA 3-7	1	1.2C	1.2E	20	50	5.6000	50	1000	-	-
591-2512	0409	MVZ 67	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0200	50	1000	-	-
591-2513	0409	MZZ 68	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0150	50	1000	-	-
591-2514	0409	ZZ 565	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0005	50	1000	-	-
591-2516	0410	ZZ 80	1	1.4D	1.2E	333	3	0.0002	50	1000	-	-
591-2517	0409	ZZ 99	1	1.2D	(1.2D)	20	50	0.0007	50	1000	-	-
591-2518	0410	MZZ 88	1	1.4D	1.2E	333	3	0.0004	50	1000	-	-
591-2530	0414	CAN 15,5CM, CRCA 7-9	1	1.2C	1.2E	20	50	13.0000	50	1000	-	-
591-2531	0414	CAN 15,5CM CRCA CONT 10	1	1.2C	1.2E	20	50	14.0000	50	1000	-	-
591-2535	0414	CAN 15,5CM CRCA CONT 7-9	1	1.2C	1.2E	20	50	11.7000	50	1000	-	-
591-2550	0409	AMZ 91	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0200	50	1000	-	-
591-3150	0181	PZF, CART CRCA CAVA	1	1.1E	1.1E	20	50	1.7650	5	100	-	-
591-3151	0181	PZF, CART CRCA CAVA 95	1	1.1E	1.1E	20	50	1.6420	5	100	-	-
591-3166	0181	LR AC 8,3CM, R PERF CRCA CAVA 59	1	1.1E	1.1E	20	50	0.6450	5	100	-	-
591-3167	0181	LR AC 8,3CM, R PERF CRCA CAVA 89	1	1.1E	1.1E	20	50	0.7110	5	100	-	-
591-3210	0182	MIS DCA TA BL 84 RAPIER	1	1.2E	1.2E	20	50	17.5700	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria		Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-3220	0181	MIS DCA L TA BL 94 STINGER	1	1.1E	1.1E	20	50	4.9800	5	100	-	-
591-3235	inert	MIS AV AA LL 63, IMPENNAGGIO	-	-	-	illimitata	-	-	illimitata	-	-	-
591-3240	0181	MIS AV AA LL 63/91 PRONTO PER L'USO	1	1.1E	1.1E	20	50	24.7200	5	100	-	-
591-3241	0430	MIS AV AALL 63/91, TESTA GUID	1	1.3G	1.2E	20	50	0.1340	50	1000	-	-
591-3242	0286	MIS AV AA LL 63/80, C ESP	1	1.1D	1.1E	20	50	4.7500	5	100	-	-
591-3243	0409	MIS AV AALL 63/80, SPO AVVICI AZ 63/93	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0360	50	1000	-	-
591-3244	0281	MIS AV AA LL 63/80 PROP R	1	1.2C	1.2E	20	50	19.8000	50	1000	-	-
591-3245	inert	MIS AV AALL 63/80, IMPENNAGGIO	-	-	-	illimitata	-	-	illimitata	-	-	-
591-3246	inert	MIS AV AA LL 63/90, ALETTA	-	-	-	illimitata	-	-	illimitata	-	-	-
591-3250	0182	MIS AV AA LL 97 AMRAAM	1	1.2E	1.2E	20	50	54.3000	50	1000	-	-
591-3280	0182	OGA TT BB 77 GRAN PERF CRCA CAVA	1	1.2E	1.2E	20	50	2.4270	50	1000	-	-
591-3281	0182	OGA TT BB 77 GRAN PERF CRCA CAVA 86	1	1.2E	1.2E	20	50	2.5620	50	1000	-	-
591-3282	0182	OGA TT BB 77 GRAN PERF CRCA CAVA 90	1	1.2E	1.2E	20	50	2.5750	50	1000	-	-
591-3290	0181	MIS AV AT LB 82 MAVERICK	1	1.1E	1.1E	20	50	67.6320	5	100	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										Galleria
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-3302	0182	TOW, MIS CRCA CAVA 89	1	1.2E	1.2E	20	50	6.9500	50	1000	-	-
591-3303	0182	TOW, MIS CRCA CAVA 96	1	1.2E	1.2E	20	50	6.9500	50	1000	-	-
591-3470	0293	GRAN MANO 85	1	1.2F	1.2E	20	50	0.1668	50	1000	-	-
591-3471	0467	ASSORT GRAN MANO 85 (DIMO)	1	1.2D	1.2E	20	50	0.1745	50	1000	-	-
591-3670	0034	BB AV 79 DA 300KG	1	1.1D	1.1E	20	50	34.0600	5	100	-	-
591-3800	0137	CRCA DIR 96 L COMPL	1	1.1D	1.1E	20	50	1.5000	5	100	-	-
591-3810	0137	CRCA DIR 96 PES COMPL	1	1.1D	1.1E	20	50	9.6000	5	100	-	-
591-3825	0463	CRCA CRAT 88 COMPL	1	1.1D	1.1E	20	50	41.0000	5	100	-	-
591-3864	0137	MI AC 60 + DKZ 60 + PIAT PRES 60	1	1.1D	1.1E	20	50	6.3600	5	100	-	-
591-3865	0137	MI AC 60 S SPO	1	1.1D	1.1E	20	50	6.3600	5	100	-	-
591-3866	0107	DKZ 60 + PIAT PRES 60 (MI AC 60)	1	1.2B	1.1B	20	50	0.0010	50	1000	-	-
591-3890	0137	MI AC 88	1	1.1D	1.1E	20	50	3.1525	5	100	-	-
591-3891	0276	SERIE RIATT (MI AC 88)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.2000	50	1000	-	-
591-4010	0048	CART PRISM 200G, 3 CANNELLI	1	1.1D	1.1E	20	50	0.2030	5	100	-	-
591-4020	0084	CART PRISM 1KG, PLASTITE	1	1.1D	1.1E	20	50	1.0000	5	100	2+3+4	-
591-4030	0084	CART CILI 100G, PLASTITE	1	1.1D	1.1E	20	50	0.1000	5	100	2+3+4	-
591-4034	0048	CART CILI 500G II	1	1.1D	1.1E	20	50	0.4750	5	100	-	-
591-4036	0048	CART CILI 2,5KG III	1	1.1D	1.1E	20	50	2.4000	5	100	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero											
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Disposizioni speciali in quantità di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Esente da autorizzazione in quantità di kg al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di kg al massimo (kg)	(10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
591-4038	0048	CART CILIJ 500G IV, CANNELLO ACCEN	1	1.1D	1.1E	20	50	0.4750	5	100	-	-	
591-4056	0048	PET 8KG	1	1.1D	1.1E	20	50	7.8000	5	100	-	-	
591-4091	0059	CRCA V 5KG 66	1	1.1D	1.1E	20	50	5.8500	5	100	-	-	
591-4093	0059	CRCA V 10KG 66	1	1.1D	1.1E	20	50	11.3000	5	100	-	-	
591-4095	0059	CRCA V 20KG 66	1	1.1D	1.1E	20	50	22.4000	5	100	-	-	
591-4096	0059	CRCA V 20KG 56	1	1.1D	1.1E	20	50	22.4000	5	100	-	-	
591-4098	0048	TUBO ESP	1	1.1D	1.1E	20	50	3.3200	5	100	-	-	
591-4104	0048	CILIJ DIROM 50KG 56	1	1.1D	1.1E	20	50	50.0000	5	100	-	-	
591-4140	0081	ESP CIV GAMSIT	1	1.1D	1.1E	20	50	1.0000	5	100	2+4	-	
591-4141	0082	ESP CIV TIPO B	1	1.1D	1.1E	20	50	1.0000	5	100	2+3+4	-	
591-4142	0083	ESP CIV TIPO C	1	1.1D	1.1E	20	50	1.0000	5	100	2+3+4	-	
591-4143	0084	ESP CIV PLASTEIX	1	1.1D	1.1E	20	50	1.0000	5	100	2+3+4	-	
591-4144	0241	ESP CIV TOVEX	1	1.1D	1.1E	20	50	1.0000	5	100	2+3+4	-	
591-4160	0048	C DIROM 75	1	1.1D	1.1E	20	50	0.5250	5	100	-	-	
591-4162	0048	CART CILIJ 500G 75	1	1.1D	1.1E	20	50	0.5000	5	100	-	-	
591-4164	0048	CRCA TRM 35KG 75	1	1.1D	1.1E	20	50	31.0000	5	100	-	-	
591-4168	0048	C CEMENTO 75	1	1.1D	1.1E	20	50	0.4550	5	100	-	-	
591-4180	0463	ASSORT DISTR PROJIE INESP	1	1.1D	1.1E	20	50	4.9400	5	100	-	-	
591-4181	0048	ASSORT ESPLO (ISTR)	1	1.1D	1.1E	20	50	22.5000	5	100	-	-	
591-4200	0463	ASSORT KMB 95	1	1.1D	1.1E	20	50	0.8900	5	100	-	-	

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero									
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classi- ficazione	Etichette di peri- colore	Limite libero della merce isolata (kg)	Mol- tipli- catore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Disposizioni speciali in quantità di galleria	Divieto di circo- lazione in proximità di acque protette
								Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	(10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
591-4201	0059	CRCA KMB 33MM 95	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0570	5	100	-	-
591-4202	0059	CRCA KMB 67MM 95	1	1.1D	1.1E	20	50	0.4450	5	100	-	-
591-4203	0059	CRCA KMB 21MM 96	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0180	5	100	-	-
591-4204	0059	CRCA KMB 20MM 99	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0500	5	100	-	-
591-4405	0352	DETO 82	1	1.4D	1.2E	333	3	0.0012	50	1000	-	-
591-4410	0029	DETO 8	1	1.1B	1.1B	20	50	0.0016	1	20	-	-
591-4415	0361	DISP ACC 90 (TUBO ESP)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0021	1	20	-	-
591-4422	0255	SFO EL MI, 100CM	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0016	1	20	-	-
591-4430	0255	DETO EL 56, 100CM	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0012	1	20	-	-
591-4436	0463	ASSORT ACCEN A (PIRO)	1	1.1D	1.1E	20	50	2.8050	5	100	-	-
591-4437	0255	ASSORT ACCEN B (EL HU)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.2100	1	20	-	-
591-4439	0350	ASSORT ACCEN S VAL ES (PIRO)	1	1.4B	(1.4B)	333	3	0.1240	1	20	-	-
591-4444	0065	MIC DETO 74	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0120/m	5	100	-	-
591-4445	0065	MIC DETO 96, 5G	1	1.1D	1.1E	20	50	0.0050/m	5	100	-	-
591-4446	0361	MIC LENTA, 150, 3M CONFEZ. DETO 8	1	1.4B	(1.4B)	333	3	0.0185	1	20	-	-
591-4447	0361	MIC LENTA, 150, 2M, CONFEZ. DETO 8 E ACCEN PERC 83	1	1.4B	(1.4B)	333	3	0.0135	1	20	-	-
591-4450	0255	DETO EL 66 HU, 0/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	1	20	-	-
591-4453	0255	DETO EL 66 HU, 3/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	1	20	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero											
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									(4)	(5)	(6)		
591-4456	0255	DETO EL 66 HU, 6/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	1	20	-	-	
591-4459	0255	DETO EL 66 HU, 9/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	1	20	-	-	
591-4462	0255	DETO EL 66 HU, 12/30	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0007	1	20	-	-	
591-4465	0360	TUBO ACC 50M + 20M	1	1.1B	1.1B	20	50	0.0500	1	20	-	-	
591-4466	0361	TUBO ACC 10M + DISPO PERC MECC	1	1.4B	(1.4B)	333	3	0.0500	1	20	-	-	
591-4470	0350	ASSORT ACCEN O MI (PIRO)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.1890	1	20	-	-	
591-4472	0350	ASSORT ACCEN O MI (PIRO/EL HU)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.1450	1	20	-	-	
591-4475	0463	ASSORT ACCEN A (ISTR)	1	1.1D	1.1E	20	50	1.2040	5	100	-	-	
591-4476	0255	ASSORT ACCEN B (ISTR)	1	1.4B	(1.4B)	333	3	0.1500	1	20	-	-	
591-4650	0048	SERIE ELE REATT PROT CAN FORT 15,5CM 93	1	1.1D	1.1E	20	50	6.3800	5	100	-	-	
591-4651	0048	ELE REATT PROT CAN FORT 15,5CM 93 BISON	1	1.1D	1.1E	20	50	0.3150	5	100	-	-	
591-4652	0048	ELE REATT PROT SUP DR CAN FORT 15,5CM 93	1	1.1D	1.1E	20	50	0.5900	5	100	-	-	
591-4653	0048	ELE REATT PROT SUP G CAN FORT 15,5CM 93	1	1.1D	1.1E	20	50	0.5900	5	100	-	-	
592-5052	0012	CART PERC PERIF 5,6MM	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0001	50	1000	-	-	
592-5072	0012	CART LUM 7,5MM (TIRO AC)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0039	50	1000	-	-	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
592-5080	0012	CART ESER 7,5MM 92 LUM (TRID PZF)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
592-5140	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER S LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0146	50	1000	-	-
592-5141	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 76 + CART ESER 77 LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0145	50	1000	-	-
592-5142	0339	MITR 12,7MM 64, CART ESER 77 LUM (NAS CAR)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0170	50	1000	-	-
592-5145	0417	CART ESER 18MM LUM + INN (TRID PZF)	1	1.3C	1.2E	20	50	0.0084	50	1000	-	-
592-5170	0339	CAN HISPANO 20MM, GRAN ESER LUM HS 48	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0410	50	1000	-	-
592-5172	0339	CAN 48/73 20MM, CART ESER 95 S LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0350	50	1000	-	-
592-5173	0339	CAN 48/73 20MM, CART ESER 95 LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0400	50	1000	-	-
592-5174	0321	CAN HISPANO 20MM, GRAN ESP ESER VZ LUM HS 48	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0395	50	1000	-	-
592-5180	0339	PROIE ESER 20MM 57 LUM (TRID)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0018	50	1000	-	-
592-5182	0339	PROIE ESER 20MM 50 LUM (TRID LR AC 8,3CM)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0018	50	1000	-	-
592-5188	0321	CAN DCA 20MM 54, GRAN ESP ESER 66 VZ LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0692	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
592-5190	0339	CAN DCA 20MM 54, GRAN ESER S LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0560	50	1000	-	-
592-5191	0339	CAN DCA 20MM 54, CART ESER LUM	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0637	50	1000	-	-
592-5194	0339	CAN AV 20MM 76, CART ESER	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0390	50	1000	-	-
592-5195	0339	CAN AV 20MM 76, CART ESER (NAS CARL)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0390	50	1000	-	-
592-5197	0328	CAN AV 20MM 92, CART ESER 92	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0390	50	1000	-	-
592-5198	0328	CAN AV 20MM 92, CART ESER 97	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0390	50	1000	-	-
592-5201	0321	CART ESP ESER 22MM 73, CRCAI 1 (TRID LM 12CM)	1.2E	1.2E	1.2E	20	50	0.0103	50	1000	-	-
592-5202	0321	CART ESP ESER 22MM 73, CRCAI 2 (TRID LM 12CM)	1.2E	1.2E	1.2E	20	50	0.0107	50	1000	-	-
592-5203	0321	CART ESP ESER 22MM 73, CRCAI 3 (TRID LM 12CM)	1.2E	1.2E	1.2E	20	50	0.0112	50	1000	-	-
592-5204	0321	CART ESP ESER 22MM 73, CRCAI 4 (TRID LM 12CM)	1.2E	1.2E	1.2E	20	50	0.0116	50	1000	-	-
592-5205	0321	CART ESP ESER 22MM 86, CRCAI 1 (TRID LM 8,1CM)	1.2E	1.2E	1.2E	20	50	0.0091	50	1000	-	-
592-5206	0321	CART ESP ESER 22MM 86, CRCAI 2 (TRID LM 8,1CM)	1.2E	1.2E	1.2E	20	50	0.0093	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria		Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)		(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
592-5207	0321	CART ESP ESER 22MM 86, CRCAI 3 (TRID LM 8, ICM)	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0097	50	1000	-	-
592-5208	0321	CART ESP ESER 22MM 86, CRCAI 4 (TRID LM 8, ICM)	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0101	50	1000	-	-
592-5212	0321	GRAN ESP ESER 24MM 55 ACCEN EL VZ LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	0.0823	50	1000	-	-
592-5220	0328	CART ESER 27MM 90 LUM (TRID CAN C ARM)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1620	50	1000	-	-
592-5221	0321	30MM CAN C ARM GRAN 00 CART ESER LUM	1	1.2C	(1.2C)	20	50	0.1820	50	1000	-	-
592-5225	0328	CAN AV 30MM 58/89, CART ESER	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0512	50	1000	-	-
592-5238	0328	CAN AV 30MM 58 E 65, GRAN ESER	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0500	50	1000	-	-
592-5270	0328	CAN DCA 35MM 63, GRAN ESER S LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	0.3400	50	1000	-	-
592-5272	0328	CAN DCA 35MM 63, GRAN ESER LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	0.3540	50	1000	-	-
592-5280	0339	CART ESER 40MM 97 F	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0005	50	1000	-	-
592-5350	0303	CART ESER NEB 7,6CM 90, ACCEN EL	1	1.4G	1.2E	333	3	0.5650	50	1000	-	-
592-5355	0303	CART ESER NEB 7,6CM 97, ACCEN EL	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0820	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
								Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
592-5361	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 66 + MZ 55	1	1.2E	1.2E	20	50	0.2290	50	1000	-	-
592-5363	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 66 + MVZ 55	1	1.2E	1.2E	20	50	0.1970	50	1000	-	-
592-5364	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER LUM + MZ 55	1	1.2E	1.2E	20	50	0.1287	50	1000	-	-
592-5365	0321	LM 8,1CM, GRAN ESP ESER 91 MVZ CRCA 0-6	1	1.2E	1.2E	20	50	0.1983	50	1000	-	-
592-5430	0169	CAN E OB 10,5CM, GRAN ESP ESER S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	0.3030	50	1000	-	-
592-5440	0321	CAN C ARM 10,5CM 60 E 61, GRAN ESP ESER MZ 54 LUM	1	1.2E	1.2E	20	50	2.5410	50	1000	-	-
592-5454	0321	LM 12CM, GRAN ESP ESER 61 + MVZ 61	1	1.2E	1.2E	20	50	1.8360	50	1000	-	-
592-5455	0169	LM 12CM, GRAN ESP ESER 61 S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	0.4840	50	1000	-	-
592-5458	0321	LM 12CM, GRAN ESP ESER 68 MVZ 68 CRCA 0-7	1	1.2E	1.2E	20	50	1.2350	50	1000	-	-
592-5459	0321	LM 12CM, GRAN ESP ESER 93 MVZ CRCA 0-7	1	1.2E	1.2E	20	50	1.2060	50	1000	-	-
592-5460	0328	CAN C ARM 12CM, CART CRCA CAVA ESER 87 LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	6.2160	50	1000	-	-
592-5462	0328	CAN C ARM 12CM, CART FRE ESER 87 LUM	1	1.2C	1.2E	20	50	8.0660	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria		Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
592-5478	0169	CAN 15CM, 42, GRAN ESP ESER S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	0.5330	50	1000	-	-
592-5485	0169	OB 15,5CM 74, GRAN ESP ESER S SPO	1	1.2D	1.2E	20	50	0.5230	50	1000	-	-
592-5487	0414	OB 15,5CM 74, CRCA ESER 2	1	1.2C	1.2E	20	50	1.0500	50	1000	-	-
592-5489	0414	OB 15,5CM CRCA ESER 2 / L47	1	1.2C	1.2E	20	50	1.1700	50	1000	-	-
592-5550	0281	PZF, CART ESER	1	1.2C	1.2E	20	50	0.2550	50	1000	-	-
592-5551	0281	PZF, CART ESER 95	1	1.2C	1.2E	20	50	0.2560	50	1000	-	-
592-5563	0281	LR AC 8,3CM, R ESER 64	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1720	50	1000	-	-
592-5606	0281	OGA TT BB 77 GRAN ESER	1	1.2C	1.2E	20	50	0.8270	50	1000	-	-
592-5607	0281	OGA TT BB 77 GRAN ESER 86	1	1.2C	1.2E	20	50	0.8640	50	1000	-	-
592-5608	0281	OGA TT BB 77, GRAN ESER 90	1	1.2C	1.2E	20	50	0.8640	50	1000	-	-
592-5630	0281	TOW, MIS ESER	1	1.2C	1.2E	20	50	3.7400	50	1000	-	-
592-5655	0293	GRAN MANO ESP ESER 85	1	1.2F	1.2E	20	50	0.1420	50	1000	-	-
592-5770	0283	CRCA TRM 37 (DIMOSTR)	1	1.2D	1.2E	20	50	0.0270	50	1000	-	-
592-5850	0378	INN (CART ESER 18MM LUM, TRID PZF)	1	1.4B	1.1B	333	3	0.0003	1	20	-	-
593-6015	0323	CART MAC 84	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6049	0276	CAN AV 65, CART RICA	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0015	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa			Galleria									
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classifi- cazione	Etichette di peri- colo	Limite libero della merce isolata (kg)	Mol- tipli- catore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circo- lazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6066	0015	CART NEB 7,6CM 87, ACCEN EL	1	1.2G	1.2E	20	50	0.6295	50	1000	-	-
593-6067	0016	CART NEB 7,6CM 95, ACCEN EL	1	1.3G	1.2E	20	50	0.3050	50	1000	-	-
593-6100	0281	R AVVIAM AER 69 S SPO	1	1.2C	1.2E	20	50	32.6000	50	1000	-	-
593-6101	0314	EZ 69 (R AVVIAM AER 69)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0463	50	1000	-	-
593-6150	0238	EQPT LCORD 90, 250M (1 PAC)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.1000	50	1000	-	-
593-6152	0238	EQPT LCORD 90, 250M (4 PAC)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.4000	50	1000	-	-
593-6153	0238	EQPT LCORD 90, 400M (4 PAC)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.9840	50	1000	-	-
593-6155	0238	PAC R LCORD 90, CORD 250M	1	1.2G	1.2E	20	50	0.1000	50	1000	-	-
593-6156	0238	PAC R LCORD 90, CORD 400M	1	1.2G	1.2E	20	50	0.2460	50	1000	-	-
593-6404	0430	PLACCA INC ACCEND SFREG	1	1.3G	1.2E	20	50	0.2200	50	1000	-	-
593-6405	0430	FOGLIO INC	1	1.3G	1.2E	20	50	0.0200	50	1000	-	-
593-6406	0131	ACCEND SFREG 78 SPEC	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6413	0131	ACCEND PERC 83	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6414	0105	MIC LENTA, 150	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0051/m	50	1000	-	-
593-6435	0432	ACCEN PIRO 74	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0229	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa			Calcolo del limite libero									
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria		Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6440	0312	12,7MM CART EL IMPULSO (AP EOD)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0207	50	1000	-	-
593-6542	0312	PLR 26,5MM 78, CART SEGN VERDE	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0210	50	1000	-	-
593-6544	0312	PLR 26,5MM 78, CART SEGN ROSSO (GUARDIA PISTA)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0510	50	1000	-	-
593-6548	0171	PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO (PCT, 300M)	1	1.2G	1.2E	20	50	0.0400	50	1000	-	-
593-6550	0312	PLR 26,5MM 78, CART ILLUM GIALLO	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0215	50	1000	-	-
593-6554	0191	SIGNAL KIT MK 79 MOD 2	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0300	50	1000	-	-
593-6555	0054	R SEGN ROSSO PAR (MANO)	1	1.3G	1.2E	20	50	0.0610	50	1000	-	-
593-6556	0191	FIAC SEGN ARANC GIORNO (MANO)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0510	50	1000	-	-
593-6557	0191	FIAC SEGN ROSSO NOTTE (MANO)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0730	50	1000	-	-
593-6610	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 03)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6611	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 07)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0001	50	1000	-	-
593-6612	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 32)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6613	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 33)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
593-6614	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 34)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6615	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 35)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa												
Calcolo del limite libero												
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg) al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6616	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 36)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6617	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 37)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0006	50	1000	-	-
593-6618	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 38)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
593-6619	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 39)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6620	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 41)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6621	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 23)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6622	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 24)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6623	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 25)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6624	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 26)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6625	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MH 42)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0006	50	1000	-	-
593-6626	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 83)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6627	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 84)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6628	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 85)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0001	50	1000	-	-
593-6629	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 87)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6630	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 92)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6631	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 93)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6632	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 94)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0001	50	1000	-	-
593-6633	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 71)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6634	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 95)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
593-6635	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 98)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6636	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 04)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
593-6637	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 08)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6638	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 10)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6639	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 11)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6640	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 96)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6641	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 30)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0006	50	1000	-	-
593-6642	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MG 97)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6643	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 12)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6644	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 13)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6645	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 14)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6646	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 15)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
593-6647	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 19)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0006	50	1000	-	-
593-6648	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 20)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0008	50	1000	-	-
593-6649	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 22)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
593-6650	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 28)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6651	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 21)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6652	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 06)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0010	50	1000	-	-
593-6653	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MH 29)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6654	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MS 71)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0006	50	1000	-	-
593-6655	0367	F/A18 C/D SMDC (DODIC MS 73)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0007	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa												
Calcolo del limite libero												
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6657	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 50)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
593-6658	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 51)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0006	50	1000	-	-
593-6659	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 55)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6660	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 52)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6661	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 53)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0007	50	1000	-	-
593-6662	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 54)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0006	50	1000	-	-
593-6663	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 56)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6664	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 57)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6665	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MU 59)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6666	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 68)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6667	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 70)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6668	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 71)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6669	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 72)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6670	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MU 61)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0006	50	1000	-	-
593-6671	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MU 62)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
593-6672	0367	F/A18 C SMDC (DODIC MU 63)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6673	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 64)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0006	50	1000	-	-
593-6674	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 65)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
593-6675	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 66)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-
593-6676	0367	F/A18 D SMDC (DODIC MU 67)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										Galleria
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6701	0197	C FUM 70 ACCEN EL (ELICO), DA SCOMPORRE	1	1.4G	1.2E	333	3	0.1837	50	1000	-	-
593-6707	0431	PET DIVERSIONE 1 DETO	1	1.4G	(1.4G)	333	3	0.0065	50	1000	-	-
593-6708	0431	PET DIVERSIONE 2 DETO	1	1.4G	(1.4G)	333	3	0.0050	50	1000	-	-
593-6709	0431	PET DIVERSIONE 9 DETO	1	1.4G	(1.4G)	333	3	0.0100	50	1000	-	-
593-6721	0301	CAND LACRIMOGENO, 1G CS	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0045	50	1000	-	-
593-6740	0303	C NEB 300G	1	1.4G	1.2E	333	3	0.2360	50	1000	-	-
593-6742	0303	C NEB 2KG	1	1.4G	1.2E	333	3	1.9300	50	1000	-	-
593-6801	0276	F/A18 C/D INIT JAU-27/A (DODIC MF 72)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0002	50	1000	-	-
593-6802	0276	EF/A18 C/D INIT JAU-25/A (DODIC XW 52)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0002	50	1000	-	-
593-6803	0173	F/A18 C/D CART ACT INIT (DODIC MJ 98)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0001	50	1000	-	-
593-6804	inert	F/A18 C/D SWITCH SWU-62A (DODIC XW 71)	-	-	-	illimitata	-	-	illimitata	-	-	-
593-6805	0186	F/A18 C/D ROCK MK109 MOD 0 (DODIC MF 56)	1	1.3C	1.2E	20	50	0.4536	50	1000	-	-
593-6806	0276	F/A18 C CART CCU-71/A (DODIC XW 57)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0030	50	1000	-	-
593-6807	0276	F/A18 D CART CCU-72/A (DODIC XW 58)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0028	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6808	0351	F/A18 D EXPL SEQ DCU-241/A (DODIC XW 53)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0007	50	1000	-	-
593-6809	0276	F/A18 D EXPL INIT JAU-24/A (DODIC XW 55)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0003	50	1000	-	-
593-6810	0276	F/A18 D EXPL INIT JAU-23/A (DODIC XW 54)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0003	50	1000	-	-
593-6811	0349	F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 97)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6812	0349	F/A18 D DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 98)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0005	50	1000	-	-
593-6815	0367	F/A18CSMDC SET (DODIC, AWAS)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0057	50	1000	-	-
593-6816	0367	F/A18 C CORD SET RAU-2/A (DODIC MU 73)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0220	50	1000	-	-
593-6817	0367	F/A18 D CORD SET RAU-2/A (DODIC MU 94)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0260	50	1000	-	-
593-6821	0323	F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC MF 74)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6822	0323	F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC MF 73)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6823	0323	F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC MF 75)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6827	0191	F/A18C/D SIGNAL MK-124 MOD 0	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0300	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa			Galleria									
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6831	0276	F/A18 C/D CART CCU-99/A (DODIC MT 97)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0034	50	1000	-	-
593-6832	0351	F/A18 C/D CART CCU-118/A (DODIC MT 13)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0062	50	1000	-	-
593-6833	0276	F/A18 C/D CART CCU-105/A (DODIC MT 91)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0077	50	1000	-	-
593-6834	0276	F/A18 C/D CART CCU-104/A (DODIC MT 90)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0395	50	1000	-	-
593-6835	0276	F/A18 C/D CART CCU-102/A (DODIC MT 98)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0081	50	1000	-	-
593-6836	0276	F/A18 C/D CART CCU-101/A (DODIC MT 89)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0248	50	1000	-	-
593-6837	0276	F/A18 C/D CART CCU-100/A (DODIC MT 88)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0728	50	1000	-	-
593-6839	0276	F/A18 C/D INIT 0.3 SEC DEL (DODIC MC 50)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0022	50	1000	-	-
593-6840	0276	F/A18 C/D INIT JAU-56/A (DODIC MT 07)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0415	50	1000	-	-
593-6841	0432	F/A18 D INIT JAU-66/A (DODIC MT 16)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0068	50	1000	-	-
593-6842	0276	F/A18 D INIT 0.75 SEC DEL (DODIC M 719)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0004	50	1000	-	-
593-6843	0349	F/A18 C/D BATT MXU-792/A (DODIC CWDR)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										Galleria	
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classifi- cazione	Etichette di peri- colo	Limite libero della merce isolata (kg)	Mol- tipli- catore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circo- lazione in prossimità di acque protette		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
593-6844	0186	F/A18 C/D ROCK MK124 MOD 0 (DODIC MT 31)	1	1.3C	1.2E	20	50	3,0969	50	1000	-	-	
593-6845	0186	F/A18 C/D ROCK MK122 MOD 0 (DODIC MT 29)	1	1.3C	1.2E	20	50	0,2110	50	1000	-	-	
593-6846	0186	F/A18 D ROCK MK123 MOD 0 (DODIC MT 30)	1	1.3C	1.2E	20	50	3,0969	50	1000	-	-	
593-6850	0323	DISPO PIRO DI STACCO	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0,0001	50	1000	-	-	
593-6851	0276	F/A18 C/D CART CCU-132/A (DODIC SR 94)	1	1.4C	1.2E	333	3	0,0020	50	1000	-	-	
593-6852	0276	F/A18 C/D INIT CCU-133/A (DODIC SQ 03)	1	1.4C	1.2E	333	3	0,0020	50	1000	-	-	
593-6853	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 14)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0,0020	50	1000	-	-	
593-6854	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 12)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0,0020	50	1000	-	-	
593-6855	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 11)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0,0020	50	1000	-	-	
593-6856	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 07)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0,0020	50	1000	-	-	
593-6857	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 10)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0,0020	50	1000	-	-	
593-6858	0367	F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 08)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0,0020	50	1000	-	-	

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Essente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6859	0367	F/A18 C/D/DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 17)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0020	50	1000	-	-
593-6860	0367	F/A18 C/D/DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 16)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0020	50	1000	-	-
593-6861	0367	F/A18 C/D/DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 15)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0020	50	1000	-	-
593-6862	0367	F/A18 C/DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 18)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0020	50	1000	-	-
593-6863	0367	F/A18 C/DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 06)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0020	50	1000	-	-
593-6864	0367	F/A18 C/DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 19)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0020	50	1000	-	-
593-6865	0367	F/A18 C/DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 09)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0020	50	1000	-	-
593-6866	0367	F/A18 C/DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 05)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0020	50	1000	-	-
593-6867	0367	F/A18 C/DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 04)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0020	50	1000	-	-
593-6869	0237	F/A18 C/D/CUTTER BBU-57/A (DODIC SR 95)	1	1.4D	1.2E	333	3	0.0159	50	1000	-	-
593-6870	0276	F/A18 C/D/CUTTER BBU-58/A (DODIC SQ 04)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0002	50	1000	-	-
593-6881	0432	F/A18 C/D/CART CCU-41/B (DODIC MF 60)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0002	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa												
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Calcolo del limite libero					Galleria		
					Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di kg al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di kg al massimo (kg)		Disposizioni speciali in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6882	0276	F/A18 C/D CART CCU-63/B (DODIC MF 29)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0001	50	1000	-	-
593-6883	0093	F/A18 C/D FLARE (DODIC 2W89)	1	1.3G	1.2E	20	50	0.1650	50	1000	-	-
593-6884	0093	F/A18 C/D FLARE (KC-001)	1	1.3G	1.2E	20	50	0.1650	50	1000	-	-
593-6891	0276	F/A18 C/D CART MK 19 MOD 0 (DODIC MO 12)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0010	50	1000	-	-
593-6892	0276	F/A18 C/D CART CCU-45/B (DODIC MD 65)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0088	50	1000	-	-
593-6900	0276	CART EL RECI (ELICO)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0007	50	1000	-	-
593-6902	0323	CART RECI ACCEN EL (TAA 76 LLS)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
593-6904	0276	CART EL 67 (MIRAGE BS/DS POST)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0003	50	1000	-	-
593-6905	0276	CART EL 68 (LFORZATO PROP SEPR, MIRAGE)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0100	50	1000	-	-
593-6906	0381	CART EL 69 (LCRCO, MIRAGE)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0064	50	1000	-	-
593-6910	0276	CART 78 LCRCO ACCEN EL	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0043	50	1000	-	-
593-6911	0276	CART 79 LCRCO ACCEN EL (MAU-50, TIGER)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0152	50	1000	-	-
593-6916	0093	CART IR 80 ACCEN EL (1<<X1>> AER)	1	1.3G	1.2E	20	50	0.1378	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6918	0093	CART IR 79 ACCEN EL (1«X2» TIGER)	1	1.3G	1.2E	20	50	0.2960	50	1000	-	-
593-6920	0240	ADS 95 EJECTION ROCKET	1	1.3G	1.2E	20	50	0.0850	50	1000	-	-
593-6921	0070	PARACHUTE COVER CUTTER	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0001	50	1000	-	-
593-6925	0276	CART CATAP 79 ACCEN EL (CART DIP ANTIRADAR)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0002	50	1000	-	-
593-6932	0281	DISP R SED CATAP SS SRM 6 (MIRAGE S/RS/BS/DS)	1	1.2C	1.2E	20	50	2.6000	50	1000	-	-
593-6933	0381	SERIE PARZ CART SED CATAP SS SRM 6 (MIRAGE S/RS E BS/DS ANT)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1463	50	1000	-	-
593-6934	0381	SERIE PARZ CART SED CATAP SS SRM 6 (MIRAGE BS/DS POST)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1463	50	1000	-	-
593-6935	0367	SERIE PARZ CART STACCO SIST SEP RINF TCIO	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0050	50	1000	-	-
593-6936	0367	SERIE PARZ CART SEP SIST SEP RINF TCIO	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0080	50	1000	-	-
593-6942	0381	SERIE CART SED CATAP (MIRAGE BS E DS ANT)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1440	50	1000	-	-
593-6943	0381	SERIE CART SED CATAP (MIRAGE BS E DS POST)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1480	50	1000	-	-
593-6951	0276	CART ESTN 89 ACCEN EL (861-345; POST)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0007	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6952	0276	CART ESTN 89 ACCEN EL (861-355, ANT)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0007	50	1000	-	-
593-6955	0381	SERIE CART SED CATAP (MK CH11A PC9,ANT E POST)	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1436	50	1000	-	-
593-6956	0276	SERIE CART SGAN SIST CDO (SS MK CH1A PC9)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0065	50	1000	-	-
593-6961	0381	SERIE CART SED CATAP SS MK 10 LH HAWK	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1826	50	1000	-	-
593-6962	0281	UNITA R SED CATAP SS MK 10 LH HAWK (ANT)	1	1.2C	1.2E	20	50	2.8000	50	1000	-	-
593-6963	0281	UNITA R SED CATAP SS MK 10 LH HAWK (POST)	1	1.2C	1.2E	20	50	2.8000	50	1000	-	-
593-6964	0276	SERIE CART SGAN SIST CDO SED CATAP SS MK 10 LH HAWK	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0132	50	1000	-	-
593-6965	0368	CART SGAN SIST EMER IDR HAWK	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0001	50	1000	-	-
593-6966	0276	SERIE CART SGAN SIST FRAMM TET HAWK	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0010	50	1000	-	-
593-6967	0367	MIC DETO SIST FRAMM TET HAWK (ANT)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0050	50	1000	-	-
593-6968	0367	MIC DETO SIST FRAMM TET HAWK (POST)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0050	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classifi- cazione	Codice di peri- colazione	Etichette di peri- colo	Limite libero della merce isolata (kg)	Mol- tipli- catore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Galleria			Divieto di circo- lazione in prossimità di acque protette
									Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in quantità di galleria	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6982	0276	SS F-5 E/F CART SEP UOMO/SEDILE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0030	50	1000	-	-
593-6983	0276	SS F-5 E/F CART PROP	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0020	50	1000	-	-
593-6984	0276	SS F-5 E/F CART BOOSTER (CART EXTRA PARCD PILOTA)	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0001	50	1000	-	-
593-6985	0276	SS F-5 E/F CART SGAN MANUALE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0035	50	1000	-	-
593-6986	0276	SS F-5 F CART SGAN MANUALE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0031	50	1000	-	-
593-6987	0276	SS F-5 E/F CART SGAN SED	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0027	50	1000	-	-
593-6988	0276	SS F-5 E/F CART RADDRIZZARE SED	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0040	50	1000	-	-
593-6989	0381	SS F-5 E/F CART EXTRA PARCD STABI	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0035	50	1000	-	-
593-6990	0381	SS F-5 E/F CART CATAP SED	1	1.2C	1.2E	20	50	3.2330	50	1000	-	-
593-6991	0276	SS F-5 E/F SEILZUG AUSL PAT	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0058	50	1000	-	-
593-6992	0381	SS F-5 F CART CINTURA ARROTOL	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0081	50	1000	-	-
593-6993	0276	SS F-5 F CART PROP ANTERIORE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0031	50	1000	-	-
593-6994	0276	SS F-5 F CART PROP POSTERIORE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0052	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe di classifi- cazione	Etichette di peri- colo	Limite libero della merce isolata (kg)	Mol- tipli- catore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circo- lazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
593-6995	0276	SS F-5 F CART RITARD CATAP TETTO	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0045	50	1000	-	-
593-6996	0276	SS F-5 F CART RITARD SGAN SED ANTERIORE	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0045	50	1000	-	-
593-6997	0276	SS F-5 E/F CART CATAP TETTO	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0068	50	1000	-	-
593-6998	0276	SS F-5 E/F CART ESTRA PARCD PILOTA	1	1.4C	1.2E	333	3	0.0009	50	1000	-	-
593-6999	0381	SS F-5 E CART CINTURA ARROTOL	1	1.2C	1.2E	20	50	0.0081	50	1000	-	-
594-7005	0014	CART MARC 5,6MM 90 F	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
594-7010	0014	CART MARC 5,6MM (AP MM)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
594-7022	0014	CART MARC 7,5MM 85, F ASS EMC	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
594-7036	0014	CART MARC 7,5MM MITR 51	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0007	50	1000	-	-
594-7055	0014	CART MARC 9MM 77 PIST	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0003	50	1000	-	-
594-7070	0413	CAN DCA 35MM 63, CART MARC	1	1.2C	1.2E	20	50	0.3035	50	1000	-	-
594-7110	0413	CAN CAMP 7,5CM, CART MARC	1	1.2C	1.2E	20	50	0.1350	50	1000	-	-
594-7314	0312	CRCA MARC (LR AC 8,3CM, R MARC 50)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0050	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa												
Calcolo del limite libero												
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali in galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
594-7350	0405	CART MARC 93 SIM TIR (SIST SIM PZF)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0060	50	1000	-	-
594-7360	0312	CART MARC 94 SIM TIR (SIM TIR STINGER)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.2000	50	1000	-	-
594-7425	inert	GRAN MANO 85 MARC	-	-	-	illimitata	-	-	illimitata	-	-	-
594-7426	inert	SPO COMPL (GRAN MANO 85 MARC)	-	-	-	illimitata	-	-	illimitata	-	-	-
594-7427	0373	CART DETO (GRAN MANO 85 MARC)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0010	50	1000	-	-
594-7770	0373	DISP ACC 90 MARC (TUBO ESP MARC)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0004	50	1000	-	-
594-7812	0312	PLR 26,5MM 78, CART DETO	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0097	50	1000	-	-
594-7815	inert	PET DIVERSIONE ESER	-	-	-	illimitata	-	-	illimitata	-	-	-
594-7816	0431	CART DETO PER PET DIVERSIONE ESER	1	1.4G	(1.4G)	333	3	0.0030	50	1000	-	-
594-7825	0171	MIS TA CART MARC 86 SIM TIR	1	1.2G	1.2E	20	50	0.5000	50	1000	-	-
594-7840	0312	LP BOCCA 76 ACCEN EL (SIM 74)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0270	50	1000	-	-
594-7842	0197	C FUM 76 ACCEN EL (SIM 74)	1	1.4G	1.2E	333	3	0.1327	50	1000	-	-
594-7845	0405	CART MARC 83 SIM TIR, 6 TIRI (SIST SIM 81)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0216	50	1000	-	-
594-7846	0405	CART MARC 87 SIM TIR, 20 TIRI (SIST SIM 81)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0840	50	1000	-	-

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
NDEs	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata (kg)	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo (kg)	Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
594-7847	0405	CART MARC 87 SIM COLP, FUMO ARANC (SIM 81)	1	1.4S	1.2E	illimitata	-	0.0685	50	1000	-	-
594-7849	0431	CART MARC 03 BIANCO (SIMUG)	1	1.4G	(1.4G)	333	3	0.0050	50	1000	-	-
594-7850	0191	PET URL ROSSO	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0300	50	1000	-	-
594-7851	0191	PET URL AZZURRO	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0345	50	1000	-	-
594-7852	0191	PET URL GIALLO	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0313	50	1000	-	-
594-7856	0048	PET ACCEN EL	1	1.1D	1.1E	20	50	0.1800	5	100	-	-
594-7857	0191	PET ROSSO	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0500	50	1000	-	-
594-7858	0191	PET AZZURRO	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0500	50	1000	-	-
594-7859	0191	PET GIALLO	1	1.4G	1.2E	333	3	0.0500	50	1000	-	-

Altre classi

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										Galleria
Gruppo di imballaggio	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Moltiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo	Disposizioni speciali galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	1001	ACETILENE DISCIOLTO	2	4F	2.1	333 kg	3	-	150 l	300 l	14	-
II	2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, non contenente più del 70 % di acido	8	CO1	8	333 l	3	-	50 l	500 l	22	100 l
-	1950	AEROSOL, asfissiante [p. es. ASI/MARC 2000]	2	5A	2.2	1000 kg	1	-	300 kg	2000 kg	18	-
-	1950	AEROSOL, infiammabile [p. es. ASI 2000]	2	5F	2.1	333 kg	3	-	150 kg	1000 kg	19	-
III	1987	ALCOLI INFIAMMABILI, N.A.S. [p. es. soluzione antiappannante]	3	F1	3	1000 l	1	-	150 l	ilimitata	21+22	1000 l
-	1006	ARGON COMPRESSO	2	1A	2.2	1000 l	1	-	1000 l	3000 l	6+7+8	-
-	1002	ARIA COMPRESSA	2	1A	2.2	1000 l	1	-	1000 l	3000 l	6+7+8	-
-	1066	AZOTO COMPRESSO	2	1A	2.2	1000 l	1	-	1000 l	3000 l	6+7+8	-
II	1203	BENZINA per motori di autoveicoli	3	F1	3	333 l	3	-	50 l	500 l	4+21	500 l
-	1011	BUTANO [gas liquefatto]	2	2F	2.1	333 kg	3	-	150 l	600 l	9+13	-
III	1202	CARBURANTE/DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO	3	F1	3	1000 l	1	-	150 l	ilimitata	22+21+31	1000 l

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
Gruppo di imballaggio	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Multiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di massimo	Soggetto ad autorizzazione in quantità di massimo	Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
III	1223	CHEROSENE [p. es. petrolio per aerei e d'illuminazione]	3	F1	3	1000 l	1	—	150 l	illimitata	21+22	1000 l
II	2076	CRESOLI, LIQUIDI	6.1	TC1	6.1	333 l	3	—	100 l	1000 l	22	50 l
—	1013	DIOSSIDO DI CARBONIO [anidride carbonica, liquefatta]	2	2A	2.2	1000 kg	1	—	1000 l	3000 l	6+9+10	—
II	1170	ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)	3	F1	3	333 l	3	—	50 l	500 l	4+21	500 l
II	3271	[p. es. alketon o alcol denaturato] ETERI, N.A.S.	3	F1	3	333 l	3	—	50 l	500 l	4+21	500 l
II	3295	[p. es. carburante d'avviamento] IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.	3	F1	3	333 l	3	—	5 l	50 l	4	500 l
—	1049	[p. es. additivo antistatico] IDROGENO COMPRESSO	2	1F	2.1	333 l	3	—	150 l	1000 l	6+7+8	—
II	1813	IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	C6	8	333 kg	3	—	100 kg	1000 kg	22	100 kg
II	1824	IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE [lisciva di soda]	8	C5	8	333 l	3	—	100 l	1000 l	22	100 l

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
Gruppo di imballaggio	No UN	Nome e descrizione	Classe di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Multiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di massimo	Soggetto ad autorizzazione in quantità di massimo	Disposizioni speciali di galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	1823	IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO [soda caustica]	8	C6	8	333 kg	3	-	100 kg	1000 kg	22	100 kg
II	1219	ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO) [p. es. liquido lavavetri]	3	F1	3	333 l	3	-	50 l	500 l	4+21	500 l
III	1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	3	1000 l	1	-	150 l	illimitata	21+22	1000 l
-	1971	METANO COMPRESSO o GAS NATURALE COMPRESSO (ad alto tenore in metano) [p. es. gelatina incendiaria]	2	1F	2.1	333 l	3	-	150 l	1000 l	6+7+8	-
II	1230	METANOLO	3	FT1	3+6.1	333 l	3	-	5 l	50 l	4	100 l
-	1072	OSSIGENO COMPRESSO	2	1O	2.2+5.1	1000 l	1	-	1000 l	3000 l	6+7+8	-
-	1978	PROPANO [gas liquefatto]	2	2F	2.1	333 kg	3	-	150 l	600 l	9+13	-
-	1070	PROTOSSIDO DI AZOTO [gas esilarante, liquefatto]	2	2O	2.2+5.1	1000 kg	1	-	1000 l	3000 l	6+9+10	-
I	3084	SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S. [p. es. sostanza per depurare i gas GRM Heratol/Agatol]	8	CO2	8+5.1	20 kg	50	-	0 kg	50 kg	9+13+14	100 kg

Specificazione della merce pericolosa		Calcolo del limite libero										
Gruppo di imballaggio	No UN	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Etichette di pericolo	Limite libero della merce isolata	Multiplicatore	MEN per colpo o per pezzo in kg	Esente da autorizzazione in quantità di al massimo	Soggetto ad autorizzazione in quantità di al massimo	Disposizioni speciali galleria	Divieto di circolazione in prossimità di acque protette
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
III	1300	SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA [p. es. detergente di sicurezza]	3	F1	3	1000 l	1	-	150 l	illimitata	21+22	1000 l
III	1710	TRICLOROETILENE [p. es. lubrificante per cavi metallici]	6.1	T1	6.1	333 l	3	-	300 l	illimitata	22	100 l
-	1049	IDROGENO; COMPRESSO	2	F1	2.1	333 l	3	-	150 l	1000 l	6+7+8	-

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.